



## PROVINCIA DI VERCELLI

\*\*\*\*\*

AREA AMBIENTE E TERRITORIO  
SERVIZIO A.I.A. - I.P.P.C.

Proposta N. 2034 / 2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 873 DEL 14/09/2023**

**OGGETTO: DITTA CERRIOTTAMI S.R.L., CON SEDE E INSTALLAZIONE IPPC IN VIA ROVASENDA N. 136, COMUNE DI GATTINARA (VC). PROVVEDIMENTO DI RIESAME E MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART 29 OCTIES, TITOLO III BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1342 DEL 09/06/2015 E S.M.I..**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come recepita dal D. Lgs. 04/03/2014 n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte II, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", come modificati a seguito della normativa di recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il Decreto del MATTM n. 95 del 15 aprile 2019 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- la legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;
- *la legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato";*
- la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede *"sono confermate in capo alla Provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge"* ;
- il Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 agosto 2017, n.239 "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104".

## VISTA

- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/8/2018;

## PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni, rivolte a garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
  - ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
  - ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la Ditta **CERRIOTTAMI S.r.l.** (di seguito Gestore) è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) n. 1342 del 09/06/2015, rilasciata dalla Provincia di Vercelli, e successivamente aggiornata con Atto n. 1636 del 02/11/2017 per lo svolgimento, presso l'installazione sita nel Comune di Gattinara (VC), in Via Rovasenda n. 136, delle attività di cui alle seguenti categorie IPPC:
  - **5.3 lett. b punto 4** dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06:
 

*“Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”*, e
  - **5.5** *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”*;

**ACQUISITA** l'istanza di Riesame dell'A.I.A. presentata dal Gestore alla Provincia di Vercelli in data 29/07/2021 (nn. prot. di ricevimento 18489, 18490 e 18491) ai sensi dell'art. Art 29-octies, PARTE II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Rovasenda n. 136, nel Comune di Gattinara (VC), presentata su disposizione della Provincia di Vercelli con nota n. 20942 del 05/10/2020 a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale (Waste Treatment);

## VISTE

- La nota della Provincia del 11/08/2021 prot. n. 19432 di richiesta documentazione a seguito di verifica di completezza formale dell'istanza depositata ex. art. 29-ter c.4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La nota del Gestore del 19/08/2021 prot. n. 19785 di completamento dell'istanza come richiesto dalla Provincia con la nota sopra richiamata;
- La nota del Gestore del 14/04/2023 prot. n. 12390 di riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 814 del 11/01/2023 e successiva prot. n. 5040 del 14/02/2023 a seguito di Relazione tecnica relativa al controllo integrato ARPA, redatta da ARPA Dip.

Territoriale Piemonte Nord Est, Servizio Territoriale Vercelli, a seguito di sopralluoghi presso l'installazione tenuti nelle date 04 aprile e 07 ottobre 2022, acquisita con nota prot. n. 28010 del 14/11/2022.

#### **PRESO ATTO CHE**

- la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 12/2011 in data 20/07/2021 attraverso pagamento digitale sulla piattaforma PAGO PA ;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli ha pubblicato in data 13/09/2021 sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;
- la Ditta all'atto del rilascio del presente provvedimento di riesame dell'AIA ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti della norma ISO 14001:2015, rilasciato in data 05 Dicembre 2018.

**CONVOCATE** ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 21113 del 08/09/2021, i cui lavori si sono svolti durante le sedute dell'08/10/2021, del 25/02/2022, e del 07/10/2022, svolte in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: la Provincia di Vercelli; l'ARPA Piemonte Dipartimento Nord-Est Servizio Territoriale di Vercelli; l'ASL VC Servizio Igiene e Sanità Pubblica; il Comune di Gattinara; la Regione Piemonte Settore Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli; oltre al Gestore in qualità di richiedente;

**DATO ATTO** che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

**ESAMINATA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta:

- in data 19/08/2021 con nota prot. n. 19785, con presentazione da parte del richiedente della documentazione tecnica e relativa check-list per l'espletamento della verifica preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 D.Lgs.152/2006 e ad integrazione e parziale rettifica alla documentazione tecnica presentata in merito all'istanza per il Riesame.
- in data 30/07/2021 con nota prot. n. 18588 con cui forniva riscontro alla richiesta di cui alla richiesta prot. N.17207 del 15/07/2021 della Provincia di Vercelli in merito alle verifiche condotte rivolte ad escludere la presenza di sostanze o miscele SVHC nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera, escludendo di conseguenza il gestore dall'obbligo di presentare relazione in merito di cui all'art 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06.
- In data 16/05/2022 (nota prot. n. 12196) e in data 02/08/2022 (nota prot. n. 19333 ) con cui trasmetteva gli esiti della campagna piezometrica in ottemperanza della prescrizione 1.10 dell'Allegato A7 - Piano di monitoraggio e controllo della vigente AIA 1342 del 09/06/2015.
- in data 12/01/2022 con nota prot. n. 532 con cui presentava le integrazioni richieste dagli enti in sede di 1° sessione di Conferenza di Servizi dell'08/10/2021.

- in data 23/06/2022 con nota prot. n.15989, con cui presentava integrazioni volontarie a seguito delle risultanze della seconda sessione di Conferenza di Servizi del 25/02/2022.

**VISTI** i contributi tecnici degli Enti pervenuti:

- Il contributo tecnico rilasciato dal Dipartimento Arpa Piemonte Nord-Est acquisito in data 18/10/2021 con nota prot. n. 24575 in merito alla documentazione tecnica presentata dalla Ditta in sede di presentazione dell'istanza per la prima sessione di conferenza dei servizi.
- Il parere favorevole al mantenimento degli scarichi al rio Colompasso in comune di Gattinara (VC), corso d'acqua avente carattere demaniale e quindi entro la fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904; espresso a seguito del sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli in data 14/09/2021 dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 21905 del 16/09/2021 e confermato con la successiva nota prot. n. 4004 del 15/02/2022.
- Il successivi contributi tecnici forniti dal Dipartimento Arpa Piemonte Nord-Est acquisiti con nota prot. n. 5866 del 03/03/2022 e con nota prot. n. 25180 del 13/10/2022, relativi alle integrazioni documentali fornite dalla Ditta in preparazione delle successive riunioni di Conferenza dei Servizi.
- il contributo tecnico di ARPA acquisito con nota prot. n. 13020 del 20/04/2023 relativo alla comunicazione di Modifica non sostanziale dell'AIA presentata dal Gestore in data 29/03/2023 con nota prot. n.10669, relativa al posizionamento di nuovo trituratore semovente HAMMEL VB750DK – LV nella parte nord-ovest dell'installazione.

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni espresso dagli enti durante l'ultima riunione di Conferenza di Servizi del 07/10/2022;

**ACQUISITO**, ai sensi del c. 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del c. 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

**RILEVATO**, come emerso nell'istruttoria condotta, che l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate;

**DATO ATTO che** ai sensi dell'art. 29-quater c. 11 del D. Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte II del medesimo decreto, ed in particolare, nel caso di specie, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex. art. 208 del D. Lgs. 152/06 comprensiva dell'Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte III del D. Lgs. 152/06 e dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/06;

**RILEVATO CHE**

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

- che dall'elaborazione della Verifica Preliminare della documentazione presentata dal Gestore congiuntamente all'istanza non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM n. 95 del 15 aprile 2019;
- che a seguito di valutazione della documentazione presentata dalla Ditta con nota prot. n° 19785 del 19/08/2021 relativa alla Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di modifica non sostanziale di A.I.A. e la check list predisposta, le integrazioni e i chiarimenti forniti e preso atto di quanto emerso nel corso della prima seduta di conferenza e dei pareri pervenuti, l'A.C. ha ritenuto in sede di trasmissione del verbale della 1°Sessione di conferenza dei servizi, trasmesso con nota prot. n. 25356 del 27/10/2021 che gli interventi e le modifiche prospettate non comportano impatti significativi e negativi aggiuntivi escludendo ai sensi dell'art. 6 comma 9 e 9bis del D.Lgs. 152/2006 dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 e art. 23- 27bis del D.Lgs. 152/06).
- il Gestore all'atto del rilascio del presente provvedimento di riesame dell'AIA ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015, come comunicato dal Gestore in sede di presentazione dell'istanza;

**TENUTO CONTO** delle ulteriori comunicazioni di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi iter procedurali, intercorse dall'ultimo aggiornamento dell'A.I.A. come di seguito richiamate:

- Comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, trasmessa in data 24/10/2016 prot. n. 30267, oggetto di successiva Presa d'Atto della non sostanzialità delle modifiche, comunicata con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 36226 del 22/12/2016 al termine del procedimento istruttorio. La modifica ha comportato l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA con atto n. 1636 del 02/11/2017.
- Comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, trasmessa in data 25/10/2018 prot. n. 26341, oggetto di successiva Presa d'Atto della non sostanzialità delle modifiche, comunicata con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 29418 del 27/11/2018 al termine del procedimento istruttorio. La modifica riguardava la sostituzione della pressocesoia senza aumento delle capacità produttiva dell'installazione.
- Comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, trasmessa in data 29/03/2023 prot. n. 10669, oggetto di successiva Presa d'Atto della non sostanzialità delle modifiche, comunicata con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 22969 del 21/07/2023 al termine del procedimento istruttorio. La modifica riguardava posizionamento di nuovo trituratore semovente HAMMEL VB750DK – LV nella parte nord-ovest dell'installazione.

#### **DATO ATTO CHE**

- L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, risulta essere stata assolta dalla Ditta con n. 1 marca da bollo da € 16,00 n. identificativo: 01202036016433 rilasciata il 29/12/2022.
- Che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'aggiornamento con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con atto n. 1342 del 09/06/2015 e s.m.i. della Provincia di Vercelli, rilasciata al Gestore **CERRIOTTAMI S.r.l.**, ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC sede dell'impianto, a recepire le modifiche non sostanziali comunicate

nel tempo, nonché all'adeguamento delle prescrizioni alle BATc relative alle emissioni industriali per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento 27229 del 13/09/2023 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell'A.I.A.;

**DATO ATTO** che il Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi: *Emissioni in atmosfera, Inquinamento acustico, Disciplina e tutela delle acque, Rifiuti*; sulla scorta dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

#### **DETERMINA**

- **di aggiornare per riesame** ai sensi dell'Art 29 octies, Titolo III bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'AIA n. 1342 del 09/06/2015 aggiornata con Atto N. 1636 del 02/11/2017 della Provincia di Vercelli, rilasciata al Gestore **CERRIOTTAMI S.r.l.**, con installazione IPPC ubicata a Gattinara in via Rovasenda n. 136, fermo restando il rispetto delle prescrizioni autorizzative riportate nell'*Allegato A1 "Condizioni Generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, per l'esercizio delle attività dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 di cui alle categorie:
  - **codice IPPC 5.3 lett. b punto 4** *"Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"* e 5.5 *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*;
  - **codice IPPC 5.5** *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*;
- **che** il presente provvedimento sostituisca integralmente tutte le parti dell'A.I.A. 1342 del 09/06/2015 e s.m.i.;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata negli *Allegati A, B1, B2, B3, B4 e B5* alla presente autorizzazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e successive modifiche;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate negli *Allegati A, B1, B2, B3, B4 e B5* alla presente autorizzazione, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;
4. il Gestore deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo; il primo report periodico conforme al PMC del provvedimento di riesame dovrà riferirsi all'anno 2024 (e presentato entro il 31/05/2025), mentre il report relativo all'anno 2023 dovrà essere ancora prodotto (entro il 31/05/2024) secondo le attività del PMC di cui alla D.D. 1342 del 09/06/2015 e s.m.i.
5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, il Gestore deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
7. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
8. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
9. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso del Gestore, questo deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;



10. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

11. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;

12. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### DISPONE

- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare **domanda di Riesame** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dell'A.I.A. stessa, ovvero dall'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- Che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare, ai fini della sua accettazione, idonea garanzia finanziaria a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000, sono i seguenti:

	<b>Capacità massima istantanea di stoccaggio in tonnellate</b>
Totale Rifiuti Non Pericolosi	3.290 t
Totale Rifiuti Pericolosi	439,5 t

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate.

- Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- Che il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto a disposizione degli Enti di Controllo.

- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla ditta CERRIOTTAMI S.r.l. e ad ARPA Piemonte - Servizio territoriale di Vercelli; all'ASL Vercelli Dipartimento di Prevenzione - *Servizio Igiene e Sanità Pubblica*; al Comune di Gattinara, alla Regione Piemonte - *Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli*.

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*

Sono da intendersi parte integrante al presente provvedimento:

- *Allegato A "Condizioni Generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*
- *Allegato B1 - Planimetria del Complesso, acquisita in data 29/03/2023 nota prot. n. 10669*
- *Allegato B2 - Planimetria isopiezometrica, Revisione n.00 del 28/08/2014, Prot. n. 532 del 12/01/2022*
- *Allegato B3 - Planimetria reti degli scarichi idrici, Prima emissione del 25/11/2021*
- *Allegato B4 - Planimetria punti di emissione in atmosfera, Revisione generale del 12/07/2021*
- *Allegato B5 - Planimetria aree stoccaggio rifiuti + dettaglio magazzini, Revisione n. 01 del 16/12/2021*

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Redattori:

Istruttore Direttivo Dott. Arch. Davide Airò  
Istruttore Direttivo Dott.sa Cristina Opezzo

Funzionario E.Q. Servizio AIA/IPPC:

Dott. Ing. Valentina Bonato

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O  
PLATINETTI VERONICA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# **ALLEGATO A**

## **Condizioni Generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**



## ALLEGATO A

### A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

#### **SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:**

**Ragione sociale:** CERRIOTTAMI S.r.l.

**Sede legale:** Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)

**C.F.** 06757830150 e **P. IVA** 01422380020

#### **UBICAZIONE INSTALLAZIONE**

Installazione di Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)

Fg. n. 65, mappale 259 del N.C.T. del Comune di Gattinara

**CODICE NOSE-P:** 109.07, 105.14

**CODICE NACE:** 38, 20

**CODICE IMPIANTO:** 2061/28

#### **CODICI IPPC:**

- **Attività 5.3 lett. b punto 4** "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"
- **Attività 5.5** "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti";

#### **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA (IPPC E NON IPPC):**

- attività di deposito preliminare e messa in riserva, operazione **D15** dell'allegato B e **R13** dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, operazione **D14** dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, operazione **D13** dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di recupero rifiuti, operazioni **R4 ed R12** dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di trattamento, messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi;
- produzione di End of Waste (EoW) da rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio, leghe di alluminio ai sensi del Regolamento UE 333/2011 e da rottami di rame ai sensi del Regolamento UE 715/2013 - operazione di recupero rifiuti R4 dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

L'operazione di recupero - codificata come **R12** - propedeutica all'operazione effettiva di recupero svolta in impianto, consiste in attività manuali e meccaniche tra cui "cernita frammentazione, compattazione, separazione, raggruppamento" volte alla selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti con caratteristiche merceologiche affini da destinare alle attività effettive di recupero (es. R4).

Le operazioni **R12, D13 e D14** svolte sui codici EER 150110\*, 150202\* e 160107\* consistono nel raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti solidi caratterizzati da diverse classi di pericolosità. Nello specifico trattasi di riunire in modo sfuso (cioè non confezionato per singolo lotto di conferimento) in un singolo contenitore specifico (ad esempio un cassone), un medesimo codice EER, con stato fisico solido, di identiche caratteristiche merceologiche generali ma proveniente da due (o più) diversi conferitori con differenti classi di pericolo.



L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R4** consiste nella cernita e selezione manuale o meccanica, nella pressatura/cesoatura con macchinari specifici, nella triturazione e nel taglio con fiamma per la produzione di un rifiuto cessato o End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti in ingresso all'impianto sono sottoposti ad un ciclo di lavorazione che può essere schematicamente così illustrato:

- pesatura su bilancia posta all'ingresso dello stabilimento, dotata anche di sistema per la rilevazione di eventuali materiali radioattivi;
- scarico del materiale in zone specifiche dello stabilimento adeguatamente identificate a livello planimetrico. L'individuazione dell'area in cui scaricare il materiale avviene principalmente in funzione delle caratteristiche merceologiche prevalenti di quest'ultimo;
- cernita dei materiali e raggruppamento per tipologie omogenee. Le operazioni di cernita e selezione sono effettuate usualmente con l'ausilio di idonei mezzi d'opera oppure, in casi particolari, con operazioni manuali, anche in relazione alle dimensioni e al peso dei singoli elementi costituenti il carico da selezionare e cernire;

A seguito di queste prime operazioni, ed anche in funzione della tipologia merceologica dei materiali, si possono avere diversi casi, che possono essere riassunti nelle seguenti operazioni:

- avvio diretto a recupero come rifiuto cessato (ex. MPS) nel rispetto dei requisiti del DM 05/02/98 o End of Waste (EoW ai sensi dei regolamenti 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e 715/2013 per i rottami di rame);
- avvio ad altre operazioni di ulteriore cernita;
- avvio ad operazioni di riduzione volumetrica;
- avvio direttamente a rifiuto.

Di seguito si riassumono i flussi principali relativi alla gestione dei rifiuti.

#### ● **PRODUZIONE RIFIUTI CESSATI – End of Waste (EoW)**

Sono individuati cinque flussi principali di lavorazione (R4), che iniziano dall'allocazione in zone di scarico definite:

- *scarico ferro*: in questa zona sono scaricati i materiali ferrosi generici, non definibili come tipologia specifica o con caratteristiche merceologiche varie, che necessitano, usualmente, di una spinta attività di cernita e selezione;
- *scarico metalli non ferrosi*: si tratta di rame, ottone, alluminio, usualmente conferiti con una ragionevole omogeneità merceologica e che richiedono, comunque, una attenta, seppur non usualmente spinta, attività di cernita e selezione;
- *scarico acciaio inox*: conferito, così come i metalli non ferrosi, con una certa omogeneità merceologica;
- *scarico tornitura ferro*: si tratta di materiale tornito, quindi di dimensioni unitarie piuttosto minute;
- *scarico rifiuti*: in questa zona sono scaricati tutti i materiali che non rientrano nei flussi principali di recupero di metalli, ma che possono, a seguito di selezione e cernita, essere anche in parte avviati a recupero, eventualmente anche per alcune parti metalliche che dovessero essere presenti.

La produzione degli EoW può inoltre essere attuata con una opportuna riduzione volumetrica e successiva selezione tramite le stazioni di triturazione, selezione e vagliatura.

#### ● **PROCESSO DI DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI**

I passaggi principali del flusso di demolizione autoveicoli sono i seguenti:

- accettazione e disbrigo pratiche di radiazione dal PRA;
- deposito in area dedicata del veicolo come conferito;
- bonifica ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi, con rimozione di parti, componenti e sostanze pericolose o di interesse particolare per il recupero quali marmitte catalitiche, oli lubrificanti, filtri olio, olio freni, antigelo (liquidi refrigeranti), liquidi lavavetri, batterie, vetri, condensatori, esplosione air bags, gas refrigeranti di condizionamento, carburanti, pneumatici, ecc.;



- posizionamento del veicolo così bonificato in appositi settori, per eventuali possibili recuperi di parti, da avviare successivamente a vendita;
- operazioni di rimozione di motori e parti di plastica rilevanti (paraurti);
- deposito in area dedicata e successivo inoltro all'operazione di pressatura, con produzione di "pacchi auto" da avviare a successivo recupero.

#### ● RIFIUTI LIQUIDI

I rifiuti liquidi gestiti dalla Ditta derivano sia da ritiri diretti di tali rifiuti, sia da generazione interna in particolare per quanto riguarda la bonifica dei veicoli fuori uso, e sono riconducibili alle seguenti tipologie: Liquidi antigelo, Oli freni, Oli idraulici, Oli minerali, Oli vegetali, Oli isolanti, Emulsioni, Acque di lavaggio. La gestione dei rifiuti liquidi prevede esclusivamente la messa in riserva, o deposito preliminare, per il successivo invio allo smaltimento definitivo oppure al recupero. I rifiuti liquidi sono stoccati in area coperta dedicata, con opportuni presidi di sicurezza (bacini di contenimento, attrezzature di emergenza) ed in particolare sono presenti 3 serbatoi aerei verticali, denominati TK1 (15 m3) – TK2 (26 m3) – TK3 (30 m3) e destinati rispettivamente a contenere oli idraulici, emulsioni, oli minerali posizionati in apposito bacino di contenimento. I serbatoi sono dotati di sistema di trattamento delle emissioni generate in fase di carico degli stessi, per mezzo di sistema di polmonazione che avvia le emissioni ad un sistema a carbone attivo (punto emissione E1).

Per tali rifiuti si applica quanto stabilito dall'art. 216-bis, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (miscelazione oli usati).

#### ● RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

I RAEE in ingresso allo stabilimento sono scaricati in prossimità della zona destinata all'immagazzinamento (magazzini specifici al coperto per RAEE non pericolosi e RAEE pericolosi) e sono allocati in posizioni specifiche in funzione delle categorie di appartenenza delle apparecchiature.

I materiali sono immagazzinati in contenitori di plastica o ferro, per singola categoria, per essere quindi, raggiunto un quantitativo economicamente adeguato per il trasporto, avviati a centri di trattamento finali esterni.

I RAEE che invece possono generare materiali avviabili successivamente a MPS oppure EOW, sono sottoposti a semplici lavorazioni (ad esempio rimozione carcasse metalliche, rimozione condensatori e cavi elettrici da lavatrici ed altri elettrodomestici); il metallo recuperato è scaricato nelle zone specifiche mentre la parte rimanente entra nel ciclo dei rifiuti prodotti dalla Ditta.

#### ● MACCHINARI E DOTAZIONI AUSILIARIE

Le attrezzature in dotazione all'installazione risultano essere:

- **mezzi di movimentazione** per l'attività di trasporto da e per lo stabilimento e per la movimentazione interna allo stabilimento stesso;
- **isola bonifica auto** per il recupero dall'autoveicolo dei vari fluidi in esso presenti;
- **pressa separatrice pneumatici**, che permette di separare cerchioni e pneumatici;
- **esplosione air bag**;
- **apparecchiatura rimozione GPL e metano** per la bonifica di bombole e serbatoi che contengono ancora gas. Il GPL può essere in gran parte recuperato e riutilizzato (ad esempio come combustibile per stufette a gas all'interno dell'insediamento) mentre il metano, che richiede elevate pressioni di immagazzinamento non è recuperato e viene avviato ad una torcia di combustione, come anche il GPL residuo non più comprimibile. Le due torce (punti di emissione E3 ed E4) provvedono separatamente alla combustione del GPL residuo dei serbatoi dopo estrazione ed immagazzinamento in apposite bombole, ed alla combustione totale del metano presente nei serbatoi;
- **n. 2 presso cesoie** - nuova (marca Vezzani Modello PC10214AC) e vecchia (Taurus modello TS 852 prodotta dalla G&G – Varese) utilizzata in caso di fermi tecnici della prima;
- **cesoia rotante** (modello TYR 201.4);



- **tritratore** di rifiuti metallici, sviluppato sulla scorta delle specifiche prestazionali definite dal gestore, dotato di un mulino a martelli cui sono associati, a monte ed a valle, altre parti accessorie finalizzate al trattamento completo di materiali già pretrattati dalla cesoia rotante. E' dotato di sistema di abbattimento delle polveri, che consiste in un ciclone e successiva torre di lavaggio ad acqua (punto emissione E2).
- **tritratore mobile** dotato di carro cingolato (marca Hammel Modello VB750DK) per la riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi (quali ad esempio plastica, tessili, carta e cartone, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, ecc.);
- **area di lavaggio mezzi propri** (in corrispondenza del lotto nr. 8 del piano di MISO) dotata di una canalina interrata di raccolta delle acque di lavaggio, collegata ad un pozzetto di raccolta e rilancio verso un serbatoio di raccolta fuori terra di capacità di circa 15 mc, dotato di apprestamenti per la verifica visiva del livello. Tali acque così raccolte sono allontanate come rifiuto previa caratterizzazione;

La Ditta è in possesso per l'installazione in questione di un SGA certificato secondo la norma **UNI EN ISO 14001** che prevede specifiche procedure di pre-accettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti (BATC generali da BAT 1 a BAT 5).

#### CAPACITÀ PRODUTTIVA NOMINALE:

TABELLA "A1"(*) quantità autorizzate		
ATTIVITÀ IPPC e NON IPPC		
	Quantità di rifiuti in ingresso all'impianto [t/a]	Capacità potenziale massima di stoccaggio [t]
Rifiuti non pericolosi	63.363,7	3.290
Rifiuti pericolosi	7.383,3	439,5
<b>TOTALE</b>	<b>70.747,00</b>	<b>3.729,5</b>

(\*) per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A2, identificati dai relativi codici EER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di riesame dell'A.I.A..*

\*\*\*\*\*



## **A2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

- 13) La Ditta è autorizzata ad effettuare presso l'installazione le attività di deposito preliminare di cui al punto D15, di ricondizionamento preliminare di cui al punto D14, di raggruppamento preliminare di cui al punto D13 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, di messa in riserva di cui al punto R13 e le operazioni R4 e R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, nonché l'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso,
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a 70.747 t di cui 63.363,7 t/a di rifiuti non pericolosi e 7.383,3 t/a di rifiuti pericolosi;
  - per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di 3.729,50 t di rifiuti di cui 3.290 t di rifiuti non pericolosi e 439,5 t di rifiuti pericolosi;
  - per le tipologie di rifiuti riportati in tabella A2, identificati dai relativi codici EER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3.
- 14) La configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree di trattamento, degli impianti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti cessati/End of waste è riportata nell'Allegato B5.
- 15) L'elenco di codici EER riportato in Tabella A2 è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti propri, in quanto una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
- 16) I codici EER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta non inseriti in autorizzazione (Tabella A2), dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo (art. 183 lettera bb. del D.Lgs 152/06) in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.





TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
02 01 04		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	SR	PL		R12 - R13			
02 01 10		rifiuti metallici	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
03 01 05		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	LE	SR		R13			
04 02 22		rifiuti da fibre tessili lavorate	SR			R13			
06 13 02	P	carbone attivo esaurito	CAE			R13			
07 03 09	P	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	CAE			R13			
07 03 10	P	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	CAE			R13			
08 01 11	P	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	PVP			R13			
08 02 01		polveri di scarto di rivestimenti	PS			D15			
08 03 17	P	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	RAEEP			R13			
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	RAEE			R13			
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AS			D15			
10 02 01		rifiuti del trattamento delle scorie	STF			R12 - R13			
10 02 02		scorie non trattate	STF			R12 - R13			
10 02 10		scaglie di laminazione	STF			R12 - R13			
10 09 03		scorie di fusione	STF			R12 - R13			
11 02 99		rifiuti non specificati altrimenti	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici	PL	RF		R12 - R13			
12 01 06	P	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			R12 - R13			
12 01 07	P	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			R12 - R13			
12 01 08	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	EM			D15			



TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
12 01 09	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	EM			D15			
12 01 12	P	cere e grassi esauriti	CG			D15			
12 01 13		rifiuti di saldatura	RS			R13 - D15			
12 01 14	P	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	FLP			D15			
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	FL			D15			
12 01 16	P	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	MAP			D15			
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	MA			D15			
12 01 18	P	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	FLP			R13 - D15			
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	SF			R12 - R13 - R4 - D15	SI	SI	
12 01 99		rifiuti metallici ferrosi e/o non ferrosi, con eventuale presenza di altre componenti estranee solide (ad esempio legno, plastica), sotto forma di trucioli, limatura, spezzoni, provenienti da attività di lavorazione e trattamento fisico e meccanico di metalli e plastica	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 03 01	P	soluzioni acquose di lavaggio	ALP			R13 - D15			
13 01 04	P	emulsioni clorate	EM			D15			
13 01 05	P	emulsioni non clorate	EM			D15			
13 01 09	P	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	OI			R13			
13 01 10	P	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	OI			R13			
13 01 11	P	oli sintetici per circuiti idraulici	OI			R13			
13 01 12	P	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	OI			R13			
13 01 13	P	altri oli per circuiti idraulici	OI			R13			
13 02 05	P	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	OM			R13			
13 02 06	P	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			R13			
13 02 07	P	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	OM			R13			
13 02 08	P	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			R13			
13 03 08	P	oli sintetici isolanti e termoconduttori	OX			R13			
13 03 10	P	altri oli isolanti e termoconduttori	OX			R13			



TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
13 07 01	P	olio combustibile e carburante diesel	CAR			R13 - D15			
13 07 03	P	altri carburanti (comprese le miscele)	CAR			R13 - D15			
13 08 02	P	altre emulsioni	EM			D15			
14 06 01	P	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	GR			R13 - D15			
14 06 02	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	SOL			R13			
14 06 03	P	altri solventi e miscele di solventi	SOL			R13			
15 01 01		imballaggi in carta e cartone	CC			R12 - R13			
15 01 02		imballaggi in plastica	PL	SR		R12 - R13			
15 01 03		imballaggi in legno	LE			R12 - R13			
15 01 04		imballaggi metallici	SL	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
15 01 05		imballaggi in materiali compositi	IMC	SR		R12 - R13			
15 01 06		imballaggi in materiali misti	IM	SR		R12 - R13			
15 01 07		imballaggi in vetro	VI			R12 - R13			
15 01 09		imballaggi in materia tessile	IT	SR		R12 - R13			
15 01 10	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	IP			R12 - R13 - D13 - D14 - D15			
15 01 11	P	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	BGP			R13			
15 02 02	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	MFP			R12 - R13 - D13 - D14 - D15			
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	MF			R13			
16 01 03		pneumatici fuori uso	PN			R12 - R13			
16 01 04	P	veicoli fuori uso	VP			R12 - R13			
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	VNP			R12 - R13			
16 01 07	P	filtri dell'olio	FO			R12 - R13 - D13 - D14 - D15			



TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
16 01 08	P	componenti contenenti mercurio	HG			R13			
16 01 09	P	componenti contenenti PCB	W			R13			
16 01 10	P	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AB			R13			
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	SF			R12 - R13			
16 01 13	P	liquidi per freni	OF			R13			
16 01 14	P	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AGP			R13			
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AG			R13			
16 01 16		serbatoi per gas liquido	B	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 17		metalli ferrosi	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 18		metalli non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 19		plastica	PLA	SR		R12 - R13			
16 01 20		vetro	VA			R12 - R13			
16 01 21	P	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	CPR	BGP		R13 - D15			
16 01 22		componenti non specificati altrimenti	MOT			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 09	P	trasformatori e condensatori contenenti PCB	W			R13 - D15			
16 02 10	P	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	W			R13			
16 02 11	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	RAEEP			R12 - R13			
16 02 13	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	RAEEP	AP		R12 - R13			
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	RAEEP	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 15	P	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	CPR			R12 - R13			
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	ME			R12 - R13			
16 05 04	P	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	BGP			R12 - R13 - D15			
16 05 05		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	B			R13			
16 06 01	P	batterie al piombo	BT			R13			



TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
16 06 02	P	batterie al nichel-cadmio	BNC			R13 - D15			
16 06 03	P	batterie contenenti mercurio	PIL			R13			
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	PIL			R13			
16 06 05		altre batterie ed accumulatori	PIL			R13			
16 07 08	P	rifiuti contenenti oli	LP			D15			
16 07 09	P	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	LP			D15			
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	MC			R13			
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	CAT			R13			
16 08 07	P	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	CAP			R13			
16 10 01	P	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	LVP			R13 - D15			
16 10 02		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	AL			R13 - D15			
17 02 01		legno	LE			R12 - R13			
17 02 02		vetro	VE			R12 - R13			
17 02 03		plastica	PL	SR		R12 - R13			
17 04 01		rame, bronzo, ottone	SM			R12 - R13 - R4	SI		SI
17 04 02		alluminio	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
17 04 03		piombo	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 04		zinco	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 05		ferro e acciaio	SFI	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
17 04 06		stagno	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 07		metalli misti	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
17 04 09	P	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	FP			R12 - R13			
17 04 10	P	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	CEP			R13			
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	CE			R12 - R13			
17 06 03	P	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	LR			D15			
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	IS			D15			



TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	FP			R12 - R13			
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 01 10	P	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	CAE			R13			
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 01		carta e cartone	CC			R12 - R13			
19 12 02		metalli ferrosi	D	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 12 03		metalli non ferrosi	D	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 04		plastica e gomma	PL	SR		R12 - R13			
19 12 05		vetro	VE			R12 - R13			
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	LE			R12 - R13			
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	RF			R12 - R13 - D15			
20 01 01		carta e cartone	CC			R12 - R13			
20 01 02		vetro	VI			R12 - R13			
20 01 21	P	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	RAEEP			R13			
20 01 23	P	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	RAEEP			R13			
20 01 25		oli e grassi commestibili	OV			R13			
20 01 26	P	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	OM			R13			
20 01 27	P	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	PVP			R13 - D15			
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	PVP			R13			
20 01 33	P	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	BT			R13			
20 01 34		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	PIL			R13			
20 01 35	P	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	RAEEP			R12 - R13			



TABELLA "A2" (*)									
OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE EER									
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
20 01 36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	RAEE			R12 - R13			
20 01 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	LE			R12 - R13			
20 01 39		plastica	PL	SR		R12 - R13			
20 01 40		metallo	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
20 03 07		rifiuti ingombranti	RI			R12 - R13			
20 03 99		rifiuti urbani non specificati altrimenti	TONP			R13			

TABELLA A3																				
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)																				
MAGAZZINO	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	C/S	mc	modalità tipiche	CODICI ALLOCATI													
							16 01 10	16 01 15	16 01 14	16 10 02	12 03 01	16 02 13	08 04 10	16 01 16	16 05 05					
AB	Componenti esplosivi (air Bag)	0,5	P	C	0,5	cassonetto	16 01 10													
AG	Antigelo non pericolosi	2,0	NP	C	2	IBC - fusti	16 01 15													
AGP	Antigelo pericolosi	10,0	P	C	10	IBC - fusti	16 01 14													
AL	acque di lavaggio non pericolose	2,0	NP	C	2	IBC	16 10 02													
ALP	acque di lavaggio	4,0	P	C	4	IBC - fusti	12 03 01													
AP	Apparecchiature pericolose	20,0	P	C	5	sfusi - gabbie	16 02 13													
AS	adesivi e sigillanti	1,0	P	C	1	IBC - BB	08 04 10													
B	Bombole non pericolose	10,0	NP	S		sfuso	16 01 16	16 05 05												



TABELLA A3																			
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)																			
MAGAZZINO	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	C/S	mc	modalità tipiche	CODICI ALLOCATI												
BGP	Bombole gas pericolose	3,0	P	C		sfuso	15 01 11	16 01 21	16 05 04										
BNC	Nichel cadmio	2,0	P	C	1	fusti - cassonetti	16 06 02												
BT	Batterie pericolose	60,0	P	C	20	vasca doppia tenuta	16 06 01	20 01 33	16 06 03										
CAE	carboni esauriti	4,0	P	C	2	BB - fusti	19 01 10	07 03 09	07 03 10	06 13 02									
CAP	catalizzatori esauriti	0,5	P	C	0,5	cassonetti	16 08 07												
CAR	carburanti	2,0	P	C	2	IBC - fusti	13 07 01	13 07 03											
CAT	Catalizzatori	1,0	NP	C	2	cassonetto	16 08 03												
CC	Carta e cartone	75,0	NP	C		sfuso	15 01 01	19 12 01	20 01 01										
CE	cavi elettrici	100,0	NP	C	100	sfuso - cassonetti	17 04 11	16 01 22	16 02 16	19 12 03									
CEP	cavi elettrici pericolosi	5,0	P	C	4	cassoni - cassonetti	17 04 10												
CG	cere e grassi	1,0	P	C	1	fusti	12 01 12												
CPR	componenti pericolosi rimossi	5,0	P	C	4	cassonetti	16 01 21	16 02 15											
D	materiali metallici, ferrosi e non ferrosi	1.000,0	NP	S		sfuso	19 12 02	19 12 03											
EM	Emulsioni	18,0	P	C	18	serbatoio aereo	12 01 08	12 01 09	13 01 04	13 01 05	13 08 02								
FL	Fanghi da lavorazione	1,0	NP	C	1	IBC	12 01 15												
FLP	Fanghi da lavorazione pericolosi	2,0	P	C	2	IBC	12 01 14	12 01 18											
FO	filtri olio	15,0	P	C	15	cassoni	16 01 07												
FP	Ferro pericoloso	5,0	P	C		sfuso	17 04 09												





TABELLA A3																			
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)																			
MAGAZZINO	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	C/S	mc	modalità tipiche	CODICI ALLOCATI												
GR	Gas rimossi	0,5	P	C	0,5	contenitori specifici	14 06 01												
HG	Mercurio	0,5	P	C	0,5	cassonetti	16 01 08												
IM	Imballaggi misti	10,0	NP	C	30	cassoni	15 01 06												
IMC	Imballaggi compositi	5,0	NP	C	15	cassoni	15 01 05												
IP	Imballaggi pericolosi	7,0	P	C	30	cassoni	15 01 10												
IT	Imballaggi tessili	1,0	NP	C	15	cassoni	15 01 09												
IS	isolanti	20,0	NP	C	15	sfuso - BB	17 06 04												
LE	Legno	50,0	NP	S		sfuso - cassoni	03 01 05	15 01 03	17 02 01	19 12 07	20 01 38								
LP	liquidi pericolosi	1,0	P	C	1	IBC - fusti	16 07 08	16 07 09											
LVP	lavavetri pericoloso	4,0	P	C	4	IBC - fusti	16 10 01												
LR	altri materiali isolanti (lana di roccia)	10,0	P	C	15	cassoni	17 06 03												
MA	materiale abrasivo	5,0	NP	C	4	cassonetti - BB	12 01 17												
MAP	materiale abrasivo pericoloso	5,0	P	C	4	cassonetti - BB	12 01 16												
MC	Marmitte catalitiche	4,0	NP	C	4	cassonetti	16 08 01												
ME	Materiale elettrico	200,0	NP	C		sfuso - cassoni	16 02 16	16 01 22	19 12 12										
MF	Materiali filtranti	4,0	NP	S	15	cassoni	15 02 03												
MFP	materiali filtranti pericolosi	5,0	P	C	15	cassoni	15 02 02												
MOT	Motori auto	100,0	NP	C		sfusi	16 01 22												



TABELLA A3																					
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)																					
MAGAZZINO	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	C/S	mc	modalità tipiche	CODICI ALLOCATI														
OF	olio freni	2,0	P	C	2	IBC - fusti	16 01 13														
OI	Oli Idraulici	14,0	P	C	14	serbatoio aereo	12 01 06	12 01 07	13 01 09	13 01 10	13 01 11	13 01 12	13 01 13								
OM	Oli Minerali	27,0	P	C	27	serbatoio aereo	13 02 05	13 02 06	13 02 07	13 02 08	20 01 26										
OV	Oli Vegetali	2,0	NP	C	2	IBC - fusti - vari	20 01 25														
OX	oli isolanti	2,0	P	C	2	IBC - fusti	13 03 08	13 03 10													
PIL	Pile	20,0	NP	C	4	cassonetti	16 06 04	16 06 05	20 01 34												
PL	Plastica	30,0	NP	C	15	sfuso - cassoni	02 01 04	12 01 05	15 01 02	17 02 03	19 12 04	20 01 39									
PLA	Plastica Auto (paraurti)	10,0	NP	S		sfuso - cassoni	16 01 19														
PN	Pneumatici	50,0	NP	S		sfuso - cassoni	16 01 03														
PVP	pitture e vernici pericolose	2,0	P	C	2	contenitori vari	08 01 11	20 01 27	20 01 28												
PS	polveri di scarto rivestimenti	1,0	NP	C	1	IBC - BB	08 02 01														
RAEE	RAEE non Pericolosi	31,0	NP	C		sfusi - gabbie	16 02 14	20 01 36	08 03 18	20 03 99											
RAEEP	RAEE Pericolosi	21,0	P	C		sfusi - gabbie	16 02 11	16 02 13	20 01 21	20 01 23	20 01 35	08 03 17									
RF	Rifiuti misti	50,0	NP	C		sfusi	12 01 05	17 09 04	19 12 12												
RI	Rifiuti ingombranti	3,0	NP	S		sfuso - cassoni	20 03 07														
RS	rifiuti da saldatura	30,0	NP	C	15	cassone	12 01 13														
SF	materiali ferrosi (Scarico Ferro)	700,0	NP	C		sfuso	02 01 10	12 01 01	12 01 02	12 01 21	12 01 99	15 01 04	16 01 12	16 01 16	16 01 17	16 02 14	17 04 05	19 01 02	19 10 01	19 12 02	20 01 40
SFI	materiali ferrosi (Scarico ferro inox)		NP	S		sfuso	12 01 01	12 01 02	17 04 05												



TABELLA A3																				
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)																				
MAGAZZINO	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	C/S	mc	modalità tipiche	CODICI ALLOCATI													
SL	materiali ferrosi (Scarico Lattine)		NP	S		sfuso	15 01 04													
SM	materiali non ferrosi (Scarico Metalli)		NP	S		sfuso	11 02 99	12 01 03	12 01 04	16 01 18	17 04 01	17 04 02	17 04 03	17 04 04	17 04 06	17 04 07	19 10 02	19 12 03		
STF	materiali ferrosi (Scarico Tornitura Ferro)		NP	C		sfuso	10 02 01	10 02 02	10 02 10	10 09 03	12 01 01									
SOL	solventi	2,0	P	C	2	IBC - fusti	14 06 02	14 06 03												
SR	Scarico rifiuti	20,0	NP	S		sfuso	02 01 04	03 01 05	15 01 02	15 01 05	15 01 06	15 01 09	16 01 19	17 02 03	17 06 04	19 12 04	20 01 39	20 03 07		
VA	Vetro Auto	20,0	NP	S		sfuso	16 01 20													
VE	Vetro	20,0	NP	S		sfuso	17 02 02	19 12 05												
VI	Vetro Imballi (bottiglie)	15,0	NP	S	6	cassonetti	15 01 07	20 01 02												
VNP	Auto bonificate	698,0	NP	S		sfuso	16 01 06													
VP	Auto da bonificare	175,5	P	S		sfuso	16 01 04													
W	PCB	3,0	P	C	2	fusti - cassonetti	16 01 09	16 02 09	16 02 10											

(\*) rif. all'Allegato B5 del presente provvedimento Planimetria aree stoccaggio rifiuti Tavola "AREE STOCCAGGIO RIFIUTI PLANIMETRIA GENERALE + DETTAGLIO MAGAZZINI", Revisione n. 01 del 16/12/2021



## A2.1) PRESCRIZIONI GENERALI

- 17) All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
- 18) Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato dovrà essere cintato per un'altezza non inferiore ai 2 metri, e l'accesso impedito fatta eccezione per gli addetti ai lavori e gli organi di controllo.
- 19) L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
- 20) Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
- 21) L'installazione dovrà essere condotta nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari e/o ambientali e dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
- 22) Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
- 23) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
- 24) La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
- 25) Il gestore dell'installazione dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
- 26) L'installazione deve essere gestita secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
- 27) Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
- 28) Dovrà essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
- 29) Il Gestore è tenuto al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio al Gestore della presente autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque al Gestore di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
- 30) Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante la registrazione, il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..
- 31) I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
- 32) La gestione dell'impianto dovrà rispettare quanto previsto dalla Circolare MATTM n. 1121 del 21/01/2019 "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", a tal riguardo si



ritiene utile evidenziare quanto previsto al punto 5.3 impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale e al punto 6 – modalità di gestione circa l'individuazione di un direttore tecnico responsabile opportunamente formato ed in possesso di necessari requisiti.

- 33) Il Gestore è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 26 bis del DL 113/2018 convertito con modificazioni con L. n. 132/2018 circa la redazione del Piano di Emergenza Interno Rifiuti e il Piano di Emergenza Esterno Rifiuti (DPCM 27/08/2021).
- 34) Eventuali modifiche volte all'adeguamento delle attività alle nuove disposizioni in materia antincendio di cui al decreto del 26/07/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" dovranno essere comunicate anche a Provincia, Comune e ARPA;
- 35) Entro il 15 gennaio di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

## A2.2) PRESCRIZIONI TECNICHE – GESTIONALI

- 36) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.
- 37) E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
- 38) Ai fini della classificazione come rifiuti cessati (End of Waste) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R4] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per gli End of Waste non ricompresi nella presente autorizzazione, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 per specifiche tipologie di rifiuti (Regolamenti Comunitari o Decreti Ministeriali), lo svolgimento di operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo in esito all'espletamento della procedura prevista dall'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in accordo con quanto riportato dalle "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Revisione Gennaio 2022 - delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022 - doc. n. 156/22". Per gli End of Waste da rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio, leghe di alluminio, rame si applicano le prescrizioni riportate nel successivo paragrafo 2 (lettere C e D);
- 39) La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale "rifiuto cessato", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, viene stoccato presso le aree dedicate ed in cui viene ceduto a terzi.
- 40) Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste/prodotti ottenuti e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere distinte, fisicamente separate ed identificate con specifica cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto, al fine di facilitare il conferimento da parte degli operatori e il controllo da parte degli Enti di controllo.
- 41) I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.
- 42) Per i codici EER dei rifiuti rientranti nella categoria n. 20 dell'allegato D del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti dalla raccolta differenziata, è ammesso il ritiro di rifiuti da privati cittadini qualora conferiscano in modo occasionale e saltuario. Anche se tale trasporto non è accompagnato da formulario, si ritiene necessaria la compilazione del



registro di carico e scarico, riportando, ai fini della tracciabilità e della verifica dell'occasionalità dei conferimenti le seguenti informazioni: descrizione tipologia rifiuto, quantità, peso del rifiuto conferito, estremi identificativi del produttore / trasportatore (acquisizione copia di un documento identificativo di identità), codice fiscale e identificazione del mezzo con cui è stato trasportato e la relativa targa. Il ritiro o il conferimento di rifiuti da utenze domestiche deve essere opportunamente regolato da specifici accordi, contratti o convenzioni da stipulare con l'Ente di governo del servizio pubblico/soggetto cui spetta la gestione del pubblico servizio - Consorzio o ATO.

- 43) I rifiuti in ingresso allo stabilimento nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro 1 anno dalla presa in carico.
- 44) L'operazione di recupero - codificata come **R12** - propedeutica all'operazione effettiva di recupero svolta in impianto, consiste in attività manuali e meccaniche tra cui "cernita frammentazione, compattazione, separazione, raggruppamento" volte alla selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti con caratteristiche merceologiche affini da destinare alle attività effettive di recupero (es. R4).
- 45) Le operazioni **R12, D13 e D14** svolte sui codici EER 150110\*, 150202\* e 160107\* consistono nel raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti solidi caratterizzati da diverse classi di pericolosità. Nello specifico trattasi di riunire in modo sfuso (cioè non confezionato per singolo lotto di conferimento) in un singolo contenitore specifico (ad esempio un cassone), un medesimo codice EER, con stato fisico solido, di identiche caratteristiche merceologiche generali ma proveniente da due (o più) diversi conferitori con differenti classi di pericolo.
- 46) L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R4** consiste nella cernita e selezione manuale o meccanica, nella pressatura/cesoiatura con macchinari specifici, nella triturazione e nel taglio con fiamma per la produzione di un rifiuto cessato o End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 nel rispetto delle prescrizioni n. 45-46, 93-97 del presente provvedimento.
- 47) Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
- 48) I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
- 49) I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.
- 50) Deve essere periodicamente controllato, con frequenza almeno mensile, lo stato della pavimentazione dei piazzali e di tutte le aree (interne ed esterne) interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza dell'impermeabilizzazione. A tal fine dovrà essere tenuto apposito registro delle operazioni eseguite (data della verifica mensile, data della manutenzione, descrizione dell'intervento, posizione dell'area mantenuta, ecc.) e una planimetria correlata con individuazione delle aree ripristinate. Tali informazioni saranno da inviare in allegato al report annuale.
- 51) La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree di pavimentazione esterna ammalorata nel rispetto del cronoprogramma acquisito con l'istanza di riesame presentata in data 29/07/2021 con note prot. n. 18490, 18491, 18492



“SCHEDE P ALLEGATO P3 – aggiornamento MISO terreni”. Il completamento previsto per fine dei lavori di manutenzioni straordinaria delle pavimentazioni esterne è stabilito entro sei mesi dal rilascio del provvedimento.

- 52) Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute pulite ed ordinate e deve essere evitato l'accatastamento di qualsiasi materiale all'esterno dei contenitori e delle aree previste;
- 53) Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli, idrocarburi ecc..) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee; si rammenta a tal fine l'art. 242 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
- 54) Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.
- 55) I materiali risultanti delle attività di recupero dei rifiuti aventi le caratteristiche di “rifiuto cessato” dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede istruttoria di cui all'Allegato B5 del presente provvedimento e nel rispetto dei relativi quantitativi/volumetrie e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
- 56) Lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere “*Aedes – specie albopictus*” (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.

### **A.2.3) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

#### **A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.**

##### **Veicoli a motore, ecc. (D.Lgs 209/2003 e s.m.i.)**

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, e successive integrazioni, nel rispetto inoltre del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e delle seguenti prescrizioni:

- 57) Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 e s.m.i. che recita: “(...) *i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*”;
- 58) In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/2006, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16/10/1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3/11/1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
- 59) I veicoli fuori uso da bonificare dovranno essere collocati in posizione di marcia, non accatastati e dovranno essere obbligatoriamente bonificati (operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'allegato I punto 5 del D.lgs. 209/2003 e s.m.i.) entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto, previa cancellazione al PRA, e comunque prima di essere avviati alla cernita o ceduti ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrificanti) e dalle batterie.



- 60) Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui **all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003** e s.m.i.; inoltre:
- a) le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
  - b) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle norme di settore da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
  - c) lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "Aedes - specie albopictus" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione. Tale prescrizione è valida anche per gli pneumatici ritirati presso l'installazione e non derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso.
- 61) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto **deve essere dotato di idonee apparecchiature**.
- 62) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera*.
- 63) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
- 64) Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati presso il centro, derivanti dall'attività di autodemolizione, è fissato in **un anno**, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo.
- 65) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
- 66) Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.
- 67) Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati.
- 68) I veicoli da bonificare non possono essere sovrapposti, viceversa il deposito delle carcasse già bonificate può avvenire mediante sovrapposizione, al massimo, di due unità (con esclusione dei cosiddetti pacchi auto), escludendo però, in qualunque condizione, il superamento dell'altezza della recinzione, al fine di garantire adeguato mascheramento dei cumuli. L'eventuale sovrapposizione di due veicoli messi in sicurezza potrà essere consentita solo previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.





- 69) Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..
- 70) I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.
- 71) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e del D.M. 101/2016.
- 72) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i..

#### **Batterie**

- 73) Lo stoccaggio delle batterie al piombo deve avvenire nel rispetto dei criteri ex. D.Lgs. 188/2008, ed inoltre di quanto di seguito riportato:
  - a) i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;
  - b) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i 90 giorni;
  - c) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.

#### **Oli usati - emulsioni oleose**

- 74) I rifiuti costituiti dagli oli usati devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 75) La gestione degli oli usati è realizzata anche miscelando gli stessi (nel rispetto delle specifiche prescrizioni) in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a processi di trattamento diversi tra loro;
- 76) E' fatto divieto miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
- 77) La gestione e lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. 392/1996.
- 78) E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. in merito alla gestione e allo stoccaggio degli oli esausti e dei rifiuti liquidi derivanti dall'attività di trattamento, messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento.

#### **Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori**

- 79) Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
- 80) Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188/2008 e s.m.i.

### **B) RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**

- 81) Nella gestione di Rifiuti di apparecchi Elettrici ed Elettronici (RAEE), il gestore dovrà garantire quanto previsto dal D. Lgs 49/2014, in particolare il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'allegato V;
- 82) La gestione dei frigoriferi dovrà evitare la rottura degli stessi e l'emissione in atmosfera dei gas refrigeranti;



### **C) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO (INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO) sottoposti ad attività R4.**

- 83) Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio), devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento U.E. n. 333/2011.
- 84) La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti del Regolamento U.E. n. 333/2011.
- 85) I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio degli End of Waste a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato III del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, in apposite aree dedicate e indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal Gestore (riferimento alla procedura IA11 - Trasformazione dei rifiuti in non rifiuti - regolamento UE n. 333/2011 Rev. 1 del 04/09/2017).
- 86) La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'End of Waste, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

### **D) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI RAME sottoposti ad attività R4**

- 87) Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di rame, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento U.E. n. 715/2013.
- 88) La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti del Regolamento U.E. n. 715/2013.
- 89) I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio degli End of Waste a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato II del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, in apposite aree dedicate e indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal Gestore (riferimento alla procedura IA12 - Trasformazione dei rifiuti in non rifiuti - regolamento UE n. 715/2013 Rev. 1 del 04/09/2017).
- 90) La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'End of Waste, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

### **E) PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI.**

- 91) I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta, i cui codici EER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti e conformemente a quanto di seguito indicato:
  - a. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
  - b. In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;



- c. Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
1. *nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";*
  2. *i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;*
  3. *i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;*
- d. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- e. I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- f. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- g. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- h. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- i. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- j. Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

\*\*\*\*\*



**A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
**PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A4"											
EMISSIONI IN ATMOSFERA - PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE											
CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - Gattinara (VC)		CODICI IPPC 5.3 E 5.5				CODICE IMPIANTO: 2061/28			TABELLA A4		
Punto di emissione	Attività - Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	27	8	discontinua	ambiente	COV (come C totale)	---	---	6	Ø 0,20 m	Carboni attivi
E2	Impianto di triturazione metalli	40.000	8	discontinua	ambiente	polveri totali	5	---	18	Ø 1,05 m	Ciclone e scrubber
						COV (come C totale)	10	---			
E3	Torca combustione GPL residuo (bonifica serbatoi auto)	n.d.	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	Ø 0,10 m	---
E4	Torca combustione metano residuo (bonifica serbatoi auto)	5	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	Ø 0,10 m	---
E5	Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio del sistema antincendio (90 kW)	Impianto in deroga Allegato IV (alla parte V), parte 1 lett. bb) D. Lgs 152/2206 e s.m.i.									
E6	Caldaia uffici a gasolio (potenzialità 69 kW)	Impianto soggetto al Titolo II della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa regionale in materia di impianti termici civili									



### **3.1) PRESCRIZIONI GENERALI**

- 92) La planimetria con l'ubicazione dei punti di emissione in atmosfera è riportata nell'*Allegato B4 Planimetria punti di emissione in atmosfera Tavola "PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA" Revisione Generale del 12/07/2021* del presente provvedimento.
- 93) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 94) I valori limite di emissione fissati nella TABELLA "A4" rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nella TABELLA "A4" sono espressi in concentrazione media oraria ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 95) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto, il rispetto dei limiti di emissione fissati in TABELLA "A4".
- 96) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nella TABELLA "A4".
- 97) La Ditta deve redigere un registro informatico in cui inserire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento presenti in stabilimento. Il registro dovrà essere reso disponibile alle autorità di controllo e dovrà essere dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, etc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- 98) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive** all'evento, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 99) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 100) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 101) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 102) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno.



- 103) Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata **devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio**. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione** il gestore dello stabilimento invia a Provincia di Vercelli, Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione, la Provincia può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 271 comma 7-bis, allegando alla stessa domanda la relazione su citata.
- 104) Il rilevamento periodico delle emissioni deve essere eseguito secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo (riportato al suballegato A.7 del presente allegato), sui camini e con la **periodicità indicata alla Tabella 10 dello stesso, e comunque in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti**, ad opera di un tecnico abilitato e per tutti i parametri ivi indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
- 105) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, il **rilevamento periodico delle emissioni** dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 106) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competenti, **entro 10 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico**. Gli esiti degli autocontrolli **dovranno** essere espressi secondo il format reperibile sul sito web della Provincia alla pagina:

<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/autocontrolli-emissioni-in-atmosfera>

**Il modello per l'espressione degli esiti degli autocontrolli non deve essere modificato.**

- 107) Le strategie di campionamento utili alla verifica di conformità ai limiti di emissione vigenti dovranno seguire i criteri indicati nel MU158/88 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni". I metodi di campionamento da utilizzare dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 271 comma 17 del D.lgs. 152/06. Un elenco dettagliato coerente con tali requisiti è disponibile sul sito web della Provincia di Vercelli alla pagina:

<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento>

fatta salva la facoltà del gestore di adottare metodi differenti a quelli di riferimento a condizione di rispettare i criteri espressi dalla norma UNI EN 14793, oppure laddove non presenti metodi di riferimento, previo confronto con il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est.

- 108) I condotti di convogliamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee porte di misura dotate di opportuna chiusura, realizzate e posizionate secondo la norma UNI



EN 15259:2008 ed UNI EN 16911:2013. La sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile in condizioni di sicurezza in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.). Dovranno essere previsti, a seconda della quota del piano di lavoro da raggiungere, sistemi manuali di sollevamento delle apparecchiature al punto di prelievo per effettuare i controlli, come ad esempio carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco o per quote superiori a 10 metri sistemi di sollevamento elettrico come argani o verricelli provvisti di sistemi frenanti.

- 109) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

### **A3.2) PRESCRIZIONI RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI EMISSIONE**

#### **Punto E1**

- 110) Per il punto di emissione E1, al fine di contenere le emissioni di COV, la Ditta dovrà provvedere ad una corretta manutenzione e sostituzione dei carboni attivi saturi secondo le frequenze indicate nella Tabella 10 del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al Suballegato A.7 del presente allegato e nel rispetto di quanto di seguito riportato:
- a) si dovrà mantenere un limite alla saturazione del 12% dei carboni attivi e prevederne una verifica del peso da effettuare 6 volte all'anno, implementando, se necessario, la frequenza di controllo;
  - b) la data della sostituzione dei carboni attivi saturi, nonché il loro quantitativo, dovrà essere comunicato dalla Ditta contestualmente al report annuale da trasmettersi secondo le modalità riportate al punto 5.6.1 del suddetto Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 111) La Ditta deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei carboni attivi. Tale registro (prescrizione 97) deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### **Punto E2 - Prescrizioni applicabili all'esercizio dell'impianto di triturazione metalli**

- 112) Al fine di contenere le emissioni di COV e rispettare il limite di emissione di 10 mg/Nmc, in relazione agli esiti delle indagini analitiche svolte nel corso del 2022, non potranno essere sottoposte a triturazione le lattine. Qualora il gestore intenda riprendere tale attività, dovrà esserne data opportuna comunicazione. In ogni caso essa dovrà essere necessariamente soggetta ad aspirazione e dovrà essere preventivamente condotta una campagna di analisi conoscitiva delle sostanze odorigene presenti nelle emissioni convogliate, volta alla definizione di un eventuale limite emissivo. [Determinazioni della 3°Cds del 07/10/2022, trasmessa con nota del 21/10/2022 prot.n. 25814].
- 113) La Ditta deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei sistemi di abbattimento associati al camino E2. Tale registro (prescrizione 97) deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### **Punti E3-E4**

- 114) Per quanto riguarda la gestione dell'utilizzo delle torce per la bonifica dei serbatoi di GPL e metano, deve essere seguito scrupolosamente quanto descritto dal "Manuale delle istruzioni Easy Gas-06" [allegato alle integrazioni del 14/01/2013 trasmesse nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 n. 23453/2009 - ns. prot. 5591 del 16/01/2013].



### **A3.3) EMISSIONI DIFFUSE**

Con riferimento a quanto previsto dalla BAT 14 - prevenzione delle emissioni diffuse in atmosfera, il gestore ha specificato che, al fine di ridurre possibili emissioni diffuse in atmosfera, saltuariamente e solo in particolari situazioni meteo climatiche, si provvede alla pulizia e bagnatura delle pavimentazioni laddove non occupate da rifiuti stoccati, al solo fine di ridurre una eventuale polverosità derivante dalla circolazione dei mezzi d'opera più che dai rifiuti (BAT 14 e).

Ulteriori attività che possono generare emissioni diffuse sono rappresentate dall'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti, con particolare riferimento all'attività di triturazione svolta tramite due specifici impianti.

- 1) Il trituratore di rifiuti metallici è posto sotto capannone nell'area indicata come "capannone trituratore" nella planimetria generale dell'installazione (rif. Tavola "PLANIMETRIA GENERALE DI RIFERIMENTO" - ALLEGATO B1 al presente provvedimento). Tale macchinario è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni, composto in serie da un primo stadio a ciclone, per l'abbattimento del particolato più grossolano ed un secondo stadio con torre di lavaggio per l'abbattimento delle polveri più fini (BAT 14 d).
- 2) Il trituratore mobile di rifiuti non pericolosi HAMMEL (quali plastica, tessili, carta e cartone, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, ecc.) viene utilizzato in area scoperta. Il macchinario è dotato di una tramoggia di alimentazione composta da due parti:
  - fissa: con camera di taglio, dove avviene la triturazione
  - ribaltabile: consente il caricamento di ulteriore materiale. A comando la parte ribaltabile si alza facendo da scivolo per il materiale contenuto che conseguentemente si riversa nella camera di taglio.

L'evacuazione del materiale frantumato avviene tramite un nastro trasportatore ad angolazione regolabile. Il macchinario è inoltre dotato di un magnete parallelo al nastro di scarico in grado di separare i materiali ferrosi dal resto del materiale in uscita.

- 115) Entro un anno di utilizzo dalla messa in esercizio del nuovo trituratore semovente, ovvero entro l'11/09/2024 (Rif. nota ditta Cerrriottami prot. n. 26246 del 04/09/2023) il Gestore dovrà presentare una valutazione in merito alla formazione di emissioni diffuse direttamente collegabili all'utilizzo del nuovo macchinario. Qualora venisse riscontrata tale problematica, il Gestore dovrà proporre soluzioni impiantistiche o gestionali, quali l'installazione dell'optional previsto dal costruttore per il contenimento delle emissioni diffuse oppure l'utilizzo di un cannone nebulizzatore mobile per specifiche categorie di rifiuti.
- 116) Oltre al rispetto delle misure di contenimento delle emissioni diffuse previste e sopra indicate, il gestore deve provvedere a:
  - esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse;
  - adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la formazione e dispersione di polveri ed odori molesti, nonché la produzione di vapori.
  - per quanto attiene in particolare i codici EER 06 13 02\*, 13 07 01\*, 13 07 03\*, 160708\*, 160709\* e 161002 adottare modalità gestionali utili a minimizzare le emissioni diffuse provenienti dai contenitori impiegati per il loro stoccaggio (es. necessità di mantenerli chiusi e posizzarli lontano da fonti di calore dirette o indirette).
  - avere cura nella movimentazione dei materiali e nel loro caricamento sui mezzi di trasporto. Qualora i mezzi in ingresso/uscita dal sito trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati. Si dovrà inoltre provvedere alla regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione;
  - porre particolare attenzione alla fase di movimentazione dei rifiuti di natura polverulenta, al fine di evitare la dispersione di polveri;





- procedere ove necessario alla bagnatura di tutte le aree utilizzate, specie nei periodi più siccitosi;

Presso l'azienda sono inoltre presenti:

- una caldaia alimentata a gasolio marca VISSMANN modello VITON 200 della potenza termica di 69 kW per il riscaldamento degli uffici - impianto soggetto al Titolo II della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa regionale in materia di impianti termici civili.
- un gruppo elettrogeno a gasolio a servizio del sistema antincendio (90 kW) – Impianto in deroga non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (lettera bb) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

\*\*\*\*\*

#### **A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A5"					
CERRIOTTAMI s.r.l. - Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)				CODICI IPPC 5.3 E 5.5	
N° P.to di scarico - allontanamento	Pozzetto di campionamento	CODICE SIRI	Tipologia acque scaricate/allontanate	Volume medio giornaliero [m3]	Corpo recettore
S1	S1	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>acque meteoriche di prima pioggia (previo trattamento in impianto di disoleazione – sedimentazione) e di seconda pioggia</u></li> </ul>	---	Rio Colompasso
S2	S2	VC20610 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>acque reflue domestiche</u></li> </ul>	1,6	Trincea di subirrigazione (previo trattamento in fossa Imhoff)

Le acque reflue confluite al punto di scarico S2 sono classificate come domestiche, ai sensi dell'art. 74 lettera g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

##### **A4.1) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI SCARICO S2 (acque reflue domestiche)**

- 117) Lo scarico è ammesso solo se il refluo è assimilabile a scarico civile.
- 118) Il posizionamento ed il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione devono corrispondere a quanto previsto all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977.
- 119) Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di cui al punto precedente, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
- 120) L'acqua di falda a valle della trincea di subirrigazione non può essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole; in ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 mt. pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile, a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero.



- 121) La distanza da qualunque condotta, serbatoio od opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri (ad esclusione delle opere per la distribuzione interna alla proprietà).
- 122) Il sistema di smaltimento deve essere posto lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio di aria nel terreno.
- 123) Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto appena a monte della trincea di subirrigazione, deve essere mantenuto costantemente agibile.
- 124) E' preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate.
- 125) Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
- 126) In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo.
- 127) Deve essere notificata all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico, della tipologia delle acque reflue e delle caratteristiche del sistema di scarico descritto nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.

#### **A4.2) ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE.**

Il Gestore ha aggiornato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A. ai sensi del regolamento 20/06/2006 1/R e s.m.i (rif. al documento "Piano di Prevenzione e di Gestione acque meteoriche" rev 01 del 22/06/2022 - prot. di ricevimento n. 15989 del 23/06/2022).

Di seguito si riporta la descrizione della gestione delle acque meteoriche come riportate dal gestore nel piano trasmesso, che dovrà essere oggetto di ulteriore aggiornamento sulla scorta di quanto riportato nella successiva prescrizione n.119:

L'insediamento occupa una superficie complessiva operativa di 37.865 mq, di cui:

- 7.310 mq coperti;
- 24.4105 mq scoperti pavimentati, di cui 20.812 mq riferibili all'area operativa e 3.293 destinati a parcheggio esterno (autovetture dipendenti, visitatori e privato);
- 6.450 mq scoperti non pavimentati, di cui 6.100 mq di aree verdi e 350 mq occupati dalle vasche trattamento acque di pioggia.

Tutte le aree operative interne coperte recapitano le proprie acque di tetto direttamente sul piazzale operativo, e pertanto le relative superfici coperte sono a tutti gli effetti riconducibili a "superfici scolanti". Sulla scorta di quanto sopra riportato, le superfici scolanti sono definite come la somma di tutte le aree coperte (7.310 mq) più le aree scoperte operative (20.812 mq) per un totale di 28.122 mq.

#### Descrizione dell'attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia:

L'installazione è dotata di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da:

- a. Una rete di raccolta acque di pioggia;
- b. Tre vasche di raccolta di acque di "prima pioggia" con una volumetria complessiva di circa 300 m<sup>3</sup> (circa 107 m<sup>3</sup> per ettaro);
- c. Un sistema di trattamento di acque di prima pioggia;
- d. Tre vasche di raccolta di acque di "seconda pioggia" con una volumetria complessiva utile di circa 200 m<sup>3</sup>;
- e. Un punto di scarico finale (S1) nel Rio Colompasso.

La rete di raccolta acque meteoriche consiste in una dorsale principale (collettore fognante) sottotraccia lungo il lato nord, ed in una canaletta alla francese lungo il lato sud – ovest dell'insediamento. Le acque sono indirizzate verso queste due dorsali in relazione alle pendenze del piazzale e quindi alle direzioni di corrivazione.



Le acque provenienti dalla dorsale principale sono avviate prima ad un pozzetto ripartitore (A) e quindi inviate per caduta alla prima vasca di "prima pioggia" tramite una condotta dotata di valvola automatica (B), normalmente aperta.

Le acque raccolte dalla canaletta alla francese sono invece avviate direttamente alla prima vasca "di prima pioggia". Sulla canaletta alla francese è installato un ripartitore di flusso (C), che ha lo scopo di avviare le acque anziché alle vasche di "prima pioggia" a quelle di seconda pioggia.

Al riempimento delle vasche di "prima pioggia", tramite il sensore di livello LC02, si chiude la valvola principale (B) del pozzetto ripartitore (A) e si chiude il ripartitore di flusso (C) sulla canaletta alla francese, e quindi le acque dalla canaletta alla francese sono indirizzate al pozzetto ripartitore (A).

Le acque di seconda pioggia che giungono al pozzetto ripartitore, sia dalla dorsale principale sia dalla canaletta alla francese non sono quindi più avviate alle vasche di "prima pioggia" ma confluiscono per stramazzo dal pozzetto ripartitore alle vasche di "seconda pioggia" da cui sono poi scaricate tramite il punto di scarico S1 per attivazione in automatico tramite il sensore di livello LC04 della pompa sommersa PS03. È presente uno sfioro di massimo livello.

Tramite la pompa sommersa PS02 installata nell'ultima delle tre vasche di prima pioggia, attivata in automatico tramite il citato sensore LC02 o in manuale, l'acqua da trattare è inviata ad un sedimentatore - disoleatore a pacchi lamellari; nel flusso di invio al sedimentatore è dosato un coagulante per migliorare la sedimentabilità di solidi sedimentabili presenti (costituiti prevalentemente da limi con frazione idrocarburica adsorbita).

Tramite la pompa sommersa PS03 presente nelle vasche di seconda pioggia è possibile, tramite opportuno gioco di valvole, inviare anche queste al sedimentatore lamellare.

Il sedimentatore – disoleatore è dimensionato per una portata pari a 10 m<sup>3</sup> h<sup>-1</sup>.

L'eventuale fase oleosa è trattenuta nella camera dotata di canaletta sfioratrice mentre le acque e la loro frazione sedimentabile attraverseranno il pacco lamellare.

Al termine del trattamento le acque depurate sono allontanate tramite lo scarico finale (S1), assieme alle acque meteoriche di seconda pioggia nel Rio Colompasso.

128) La Ditta dovrà presentare, **entro 6 mesi** dalla notifica del presente provvedimento, un'ideale proposta impiantistica, con relativo cronoprogramma degli interventi, volta a garantire:

- la completa raccolta e separazione di tutte le acque di prima pioggia delle due aree Nord e Sud dalle acque di seconda pioggia, in alternativa all'attuale pozzetto ripartitore;
- il ripristino, al termine di ogni evento meteorico, del volume utile della vasca di prima pioggia e del pozzetto ripartitore "A" (ripristino del volume di accumulo disponibile entro l'intervallo temporale per il quale è definito un nuovo evento meteorico);
- l'individuazione di un pozzetto di campionamento per il monitoraggio delle acque meteoriche rappresentativo delle acque in uscita dall'impianto di trattamento;
- l'invio delle acque raccolte nel bacino di contenimento dei fanghi alla vasca di prima pioggia piuttosto che alla seconda pioggia come avviene attualmente.

E contestualmente aggiornare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche tenendo conto delle richieste integrative riportate da ARPA nel proprio parere reso nell'ambito della terza conferenza dei servizi del procedimento di riesame dell'A.I.A. (trasmesso congiuntamente al verbale della conferenza con nota n. prot. 25814 del 21/10/2022).

129) La Ditta dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti di scarico, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

- a) le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza del manufatto di scarico dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;



- b) il materiale proveniente dall'operazione di taglio piante, dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- c) Eventuali interventi che comportino una modifica della morfologia della rete di scarico delle acque trattate e meteoriche interessanti la fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904 del rio Colompasso dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli.

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCARICO ED ALLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE:**

- 130) Al fine di verificare l'efficienza dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche (dopo gli interventi di revamping di cui alla prescrizione 119), la ditta deve effettuare un monitoraggio a monte e a valle dell'impianto di trattamento in occasione dei primi due eventi meteorici significativi che si verificheranno dall'attivazione del nuovo impianto di trattamento che dovrà essere comunicata e ARPA.
- 131) Dovrà essere data comunicazione preventiva, (con le tempistiche compatibili all'evento meteorico) ad Arpa dell'esecuzione dei campionamenti di cui sopra e dovranno essere tenute a disposizione di Arpa per 24 ore 3 aliquote da 1 l/cd dei relativi campioni (aliquote tenute a 4°C).(Vedi PMC Paragrafo 5.7.1)
- 132) Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i.;
- 133) Deve sempre essere garantita l'efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche che deve possedere i requisiti di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R - 2006 e s.m.i., approvato con il presente provvedimento, oltre che del sistema di raccolta dei liquami e colaticci accidentalmente derivanti dall'attività esercitata.
- 134) Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ed oli ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
- 135) In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico.
- 136) Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
- 137) Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi quali la realizzazione: di ulteriori manufatti di accumulo in grado di contenere le acque meteoriche da trattare e/o da smaltire, di nuove condotte, di nuovi pozzetti di raccolta delle acque, ecc..
- 138) Tramite il punto S1 è consentito il solo allontanamento delle acque meteoriche: nelle condotte utilizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche non devono essere immessi altre tipologie di reflui o liquami.
- 139) Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dell'immissione delle acque meteoriche nel corpo idrico recettore, deve essere mantenuto costantemente agibile.
- 140) Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti (ad es. sabbia, segatura...) da utilizzarsi per la raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui



piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.

- 141) Deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione in ordine alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche.
- 142) Dovrà preliminarmente essere notificata a Provincia e ad ARPA ogni variazione in ordine a: funzionalità delle forme di trattamento, natura delle acque meteoriche prodotte, modalità di allontanamento e tipologia di attività svolta nell'insediamento.

\*\*\*\*\*

#### **A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

Dagli esiti dall'elaborazione della Verifica Preliminare della documentazione presentata dal Gestore in data 29/07/2021 (nn. prot. di ricevimento 18489, 18490 e 18491) non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM n. 95 del 15 aprile 2019

- 143) Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
  - a) aggiornare la verifica preliminare ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
  - b) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel **piano di dismissione dello stabilimento trasmesso in data 30/06/2016 (n. prot. di ricevimento 19026) e riportato in Allegato D.**
  - c) L'attuazione del piano di dismissione, in caso di cessazione definitiva delle attività, dovrà essere comunicata a Provincia ed ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi ed un piano di indagine ambientale** atto a verificare che all'atto di dismissione del sito non siano presenti livelli di contaminazione delle matrici potenzialmente interessate (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Il set analitico deve essere rappresentativo delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo. Le verifiche ambientali dovranno essere svolte su tutto il sito e, qualora venisse rappresentato un superamento dei limiti, la Ditta sarà tenuta ad inviarne comunicazione ai sensi di Legge (al momento art. 242 e seg. del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e a seguire le relative procedure.
  - d) Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività.** È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.

È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- 144) Poiché l'installazione ricade in area di ricarica degli acquiferi profondi, il gestore dovrà aggiornare il calcolo dell'Indice I, come riportato al Cap. 4 - "attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale" della D.G.R. Regione Piemonte 2 Febbraio 2018, n. 12-6441 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017" tenendo conto non solo delle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico presenti presso l'insediamento, ma anche di



tutti i rifiuti a cui possano essere attribuite le classi di pericolosità previste dalla D.G.R. citata. Tale calcolo dovrà essere trasmesso in occasione del primo report annuale.

\*\*\*\*\*

## **A6. EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Gattinara ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 32 del 17/05/2005 (B.U.R.P. n. 27 del 07 Luglio 2005). Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, all'area dell'installazione è stata assegnata la Classe VI (Area esclusivamente industriale), contornata da aree in classe V (Area prevalentemente industriale) e IV (Area di intensa attività umana). I limiti acustici associati alle classi citate in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
<b>IV</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>V</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>VI</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

- 145) Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
- 146) Gli impianti devono essere utilizzati solo in orario diurno (6.00/22.00);
- 147) In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente corredata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
- 148) Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".
- 149) La verifica di conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati dalle attività dovrà essere **rinnovata con cadenza quadriennale**, a partire dalla ultima rilevazione disponibile, relativa all'intera installazione come indicato nel sottocapitolo "*5.8 Rumore*" del suballegato A7 "*piano di monitoraggio e controllo*" allegato al presente provvedimento.

\*\*\*\*\*



## **A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

### **1. INTRODUZIONE**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato redatto sulla base del documento SNPA "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" e del documento JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

La normativa europea negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli fatti dalle aziende (autocontrolli) piuttosto che puntare ai soli controlli effettuati dall'ente di controllo. E' in questa direzione che va la Direttiva nr. 2010/75/UE, detta "[Direttiva emissioni industriali-IED](#)" recepita in Italia con il decreto legislativo 46/2014.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)
- valutare l'equipollenza dei metodi di misura utilizzati dalle aziende rispetto a metodi UNI-EN-ISO
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dev'essere compilato dall'azienda stessa, deve essere valutato con l'autorità competente, che acquisisce il parere di Arpa Piemonte nel rispetto di quanto previsto all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6 ed è di fatto parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### **2. STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il PMC comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo

Il monitoraggio dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

- registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali
- misure in continuo;
- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
- stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

L'Autocontrollo delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto che, sotto la responsabilità del Gestore dell'impianto, assicura un'efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

La scelta dei metodi di monitoraggio e controllo viene valutata in sede istruttoria eseguendo un bilancio tra diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, affidabilità, livello di confidenza, costi e benefici ambientali.

### **3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Il documento è strutturato in tre sezioni:

La sezione 1 descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto in esame, in particolare:

- il paragrafo 5.1 quantifica e caratterizza le materie prime, rifiuti che entrano nel ciclo produttivo dell'azienda e gli EoW/Rifiuti/Altro che ne derivano;
- i paragrafi 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 quantificano gli approvvigionamenti da fonti naturali ed energetiche (acqua, energia e combustibili);
- i paragrafi 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 caratterizzano qualitativamente e quantitativamente le emissioni in acqua, aria, suolo, l'inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.



La sezione 2 esamina le modalità di controllo della gestione dell'impianto, inscindibile dal processo produttivo e dall'inquinamento prodotto; con particolare riferimento alle fasi critiche dell'impianto, agli interventi di manutenzione ordinaria, ai sistemi di abbattimento ed alle aree di stoccaggio.

La sezione 3 esamina gli indicatori di prestazione monitorati dall'azienda per valutare la *performance ambientale*. Tali indicatori possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse.

#### **4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA DITTA CERRIOTTAMI s.r.l.**

Il seguente piano di monitoraggio e controllo è parte integrante dell'A.I.A. relativo all'impianto IPPC codice 5.3 lett. b punto 4 e codice 5.5 della ditta **CERRIOTTAMI s.r.l.**, con stabilimento produttivo sito in via Rovasenda n. 136 nel Comune di **Gattinara (VC)**. PEC: [simona@pec.cerrriottami.it](mailto:simona@pec.cerrriottami.it), p.iva **01422380020**, **piccola impresa**, e redatto sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e della scelta dei metodi di monitoraggio e controllo.

Arpa Piemonte ha valutato all'interno del procedimento di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6, il presente Piano di Monitoraggio e controllo.

##### **- 4.1 Finalità del piano**

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

##### **- 4.2 Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano**

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
3. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
4. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
5. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi potranno essere emendati nell'Atto autorizzativo.
6. Le analisi riferite al monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da laboratori che lavorino con un sistema di garanzia della qualità (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) ovvero si richiede che il laboratorio soddisfi sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione necessari per offrire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di interesse.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
  - b) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
  - d) pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.





## 5. COMPONENTI AMBIENTALI

Le tabelle di dettaglio sottoelencate forniscono un'indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere considerata se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell'impianto o altre peculiarità specifiche.

Nel caso in cui una delle componenti ambientali non sia pertinente al processo produttivo in esame sarà sufficiente citarla comunque nel PMC e scrivendo **"NON APPLICABILE"** o **"NON PERTINENTE"**.

Nella dicitura **"Modalità di registrazione/conservazione dati"** si deve indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore o bolletta, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato e in questo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), descrivendolo, se necessario nel report. Si possono avere quindi tre tipologie di misure S=stimato, C=calcolato, M=misurato.

I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo (di cui alle colonne "metodi di misura" delle successive tabelle 9-13-16) sono state fornite dal gestore nell'ambito dell'istruttoria per il riesame e sono riportate in suballegato A.8; le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie dovranno essere trasmesse ad Arpa per le valutazioni del caso.

Nel caso di metodi non standard, metodi sviluppati in laboratorio e metodi standard utilizzati al di fuori dell'ambito previsto o altrimenti modificati, la norma EN ISO/IEC 17025:2018 ne richiede la convalida. Durante la validazione, devono essere valutate le caratteristiche prestazionali come l'intervallo di misurazione, nonché l'accuratezza e la precisione dei risultati. Ciò comprende tipicamente la determinazione dell'incertezza di misura, del limite di rilevabilità, della selettività del metodo, della linearità, della ripetibilità e/o della riproducibilità, della robustezza rispetto alle influenze esterne e/o della sensibilità incrociata rispetto all'interferenza della matrice del campione/oggetto di prova [1, CEN 2017]. I giudizi sulla qualità scientifica dei risultati della misurazione si basano su un'analisi di queste caratteristiche prestazionali. (Bref Monitoring 2018)

Per i parametri per cui sono definiti i **BAT AEL** i metodi analitici sono indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" punto 3.4.3)<sup>1</sup>, o aggiornamento degli stessi.

Nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" che, per le emissioni in atmosfera, anche dal D. Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)

Le modalità di campionamento, per i BAT AEL, sono indicate nelle Bat Conclusion di riferimento. Per i parametri **non BAT AEL**, si rimanda al DM 58/2017 Allegato V e al Bref Monitoring (ROM 2018), privilegiando metodi elaborati da organismi

<sup>1</sup> Il BREF Monitoring (ROM) prevede che:

**cap. 3.4.3:** *In summary, the uniform use of EN standards guarantees comparable, reliable and reproducible measurement results all over Europe, in particular if the EN standards are applied by accredited laboratories that are regularly audited and that participate in proficiency testing programmes. ISO or national standards might be used if they ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.*

*In sintesi, l'uso uniforme delle norme EN garantisce risultati di misurazione comparabili, affidabili e riproducibili in tutta Europa, in particolare se le norme EN sono applicate da laboratori accreditati che vengono regolarmente controllati e che partecipano a programmi di prove valutative. Potrebbero essere utilizzati gli standard ISO o nazionali se garantiscono la fornitura di dati di qualità scientifica equivalente.*



scientifici riconosciuti in campo internazionale e/o espressamente previsti dalla normativa italiana vigenti al momento di redazione del presente documento. Per le emissioni in atmosfera valgono i criteri indicati per i BAT AEL. Si riporta il link dei metodi accreditati dal sistema agenziale:

<https://www.snpambiente.it/attivita/rete-nazionale-dei-laboratori-accreditati/le-prove-accreditate-snpa/>

Specifiche comuni per parametri **BAT AEL e non BAT AEL**:

1. E' ammesso l'utilizzo di **metodi diversi da quelli di riferimento** purché dotati di apposita **certificazione di equivalenza e valutati dall'ISPRA/Agenzia territorialmente competente**. Per la matrice emissioni in atmosfera, la certificazione di equivalenza segue le indicazioni della norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008. Non si applica tale deroga alle verifiche di calibrazione SME nell'adozione dei metodi di riferimento.
2. Nella definizione delle regole decisionali, per la **conformità dei risultati ai limiti di legge**, si faccia riferimento alla Linea Guida SNPA 34/2021 e smi ("*Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato*") nonché alla definizione dei criteri per la valutazione della conformità dei risultati ai limiti di legge alla procedura di ARPA Piemonte U.RP.T077 "*Criteri per la valutazione di conformità e per l'espressione e l'interpretazione dei risultati*" (attualmente in revisione 11 - disponibile al link:

[https://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/U\\_RP\\_T077R11.pdf](https://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/U_RP_T077R11.pdf) in conformità a  
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

3. In merito **all'associazione del dato relativo all'incertezza di misura**, si conviene che il laboratorio di parte provveda ad indicarla nei rapporti di prova ogniqualvolta il valore misurato sia superiore al limite di riferimento, ove previsto dall'AIA e/o dalle norme vigenti.
4. In caso di modifica e/o sostituzione da parte degli Organismi scientifici e dall'evoluzione normativa delle metodiche ufficiali concordate, la ditta provvederà ad adeguarsi ossia ad impiegare la metodica nella versione aggiornata comunicandolo all'Agenzia territorialmente competente. Il Gestore è tenuto a perfezionare tale adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della nuova norma.



### 5.1 Materie prime, rifiuti in ingresso, EoW/MPS/Sottoprodotti e prodotti finiti

In questa sezione del PMC devono essere elencate le materie prime in ingresso utilizzate nell'impianto, gli EoW che entrano nell'impianto nel caso in cui il Gestore sia anche un utilizzatore (es. fonderia) e i rifiuti trattati.

Per quanto riguarda i rifiuti trattati si dovranno indicare le operazioni/linee cui vengono destinati e il controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto (le cui modalità sono esplicitate in sede di rilascio/rinnovo/riesame AIA). Inoltre, dovranno essere effettuate delle analisi sul rifiuto in ingresso. Talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall'elevato numero di codici EER trattabili presso l'impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi. L'azienda può eseguire oltre alle analisi indicate dal pacchetto minimo, ulteriori approfondimenti a discrezione del responsabile tecnico.

In uscita dall'impianto si avranno EoW (sottoprodotti, materie prime secondarie...) e rifiuti prodotti.

Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in ingresso e in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

#### *In Ingresso*

Tab. 1		Materie prime e prodotti ausiliari (se presenti)						
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo misura	Quantità consumata/Unità di misura t (solidi), m <sup>3</sup> (liquidi)	Frequenza	Modalità di registrazione
Oli lubrificanti	Aree di deposito numerate	--	Manutenzione mezzi d'opera	Liquido	Fatture d'acquisto	t	Annuale	Registro cartaceo dedicato – report annuale periodico
Oli idraulici	/ Aree di deposito numerate	--		Liquido		t		



Tab. 2	Rifiuti in ingresso*									
Denominazione	EER	Provenienza	Modalità di stoccaggio	Operazione e descrizione e Indicare il codice (D1, D2, R, R2 ecc...)	NP/P Frasi di rischio	Modalità di controllo e di analisi	Quantità rifiuto trattato t (solidi), m <sup>3</sup> (liquidi)	Metodo misura	Frequenza	Modalità di registrazione
Rif. Tabella A2 allegato AIA (da specificare nel report annuale)						Controllo visivo/ analisi (Rif. normativi: Reg. UE 2011/333-2013-715, DM 188/2020, DM 5/2/98)	vedi tab. A2 allegato A	Procedure: IA 01 (ritiro presso produttore) IA 02 (carico rifiuto) IA 03 (attività in deposito) P 01 (gestione documenti) IA 07 (sostanze pericolose)	annuale	Reporting (dati aggregati annuali/altro) Documentazione amministrativa (registro C/S, FIR, RdP)

\* Nel caso di veicoli se sono soggetti alla legge 209/2003 o all'art. 231 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. è opportuno differenziare nelle tabelle i quantitativi

Tab. 3	EoW/MPS/Sottoprodotti in INGRESSO							
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Metodo di misura	Fase di produzione	Stato fisico	Quantità EoW in ingresso	Frequenza	Modalità di registrazione/ conservazione dati
N.A.								



**In Uscita**

Tab. 4		EoW/MPS/Sottoprodotti in USCITA					
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Metodo di misura	Fase di produzione	Quantità in uscita	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
EOW 333 Ferro, acciaio alluminio	Aree di deposito numerate PLANIMETRIA ALLEGATO B5	Solido	Procedure IA 11 (reg. 333)	Recupero rottami	t	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
EOW 715 rame		Solido	Procedure IA 12 (reg. 715)	Recupero rottami	t		
MPS conformi al DM 05/02/98		Solido	Procedura PA0704	Recupero rottami	t		
Materiali di riuso (bonifica auto) Secondo D. Lgs 209/2003		Solido	Analisi del prodotto	Demolizione autoveicoli	t		

(\*) Secondo categoria CECA



## 5.2 Controllo radiometrico

Nel caso in cui i rifiuti/materiali in ingresso o in uscita all'installazione siano sottoposti a controllo radiometrico mediante portale installato nel varco di accesso agli impianti, ogni anno dovrà essere riportato nel reporting un riepilogo elaborato secondo il format della seguente tabella.

Tab. 5		Materiale in ingresso e uscita			
Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura/ Frequenza	Data rilievo anomalia	Lotto di riferimento	Modalità di registrazione
Materiale ferroso e non ferroso in ingresso	Vedasi procedura IA10	Ogni lotto in ingresso al sito			Reporting (dati aggregati mensili degli eventi POSITIVI) Registrazione digitale/cartacea degli eventi POSITIVI (Rif. normativi: Reg. UE 2011/333 -2013-715; DM 5/2/98; Dlgs. 230/95 e DGR 18/10/2011 n. 37-2766)

## 5.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

Tab. 6		Risorse idriche						Modalità di registrazione
Tipologia di approvvigionamento (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Tipologia (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Punto di misura	Destinazione	Metodi di misura	Valor e m <sup>3</sup>	Frequenza	
Acquedotto	Manutenzione	Civile	Contatore	Lavaggio mezzi	Lettura contatore	m <sup>3</sup>	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)



#### 5.4 Risorse energetiche

*Energia consumata/prodotta:* deve essere indicata l'energia consumata e/o prodotta dall'azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o della stima) del dato da rendicontare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati (contatori) per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report. È necessario riportare poi il dato di energia consumata e/o prodotta in MWh.

Tab.7		Energia				
Descrizione		Fase di utilizzo	Metodi di misura	Valore MWh	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo	Energia elettrica importata da rete esterna	tutte	Letture bollette		Bimestrale	Periodico su base bollette gestore Report annuale periodico
	Energia termica					

#### 5.5 Combustibili

Le caratteristiche dei combustibili devono altresì rispettare i requisiti di cui all'Allegato X al D.Lgs.152/2006, Parte Quinta.

Tab. 8		Combustibili				
Descrizione		Fase di utilizzo	Metodo di misura	Valore	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo	Gasolio	Autotrazione e utilizzo mezzi d'opera	Consumo		Mensile	Su modulo specifico interno Report annuale periodico

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.



Qualora l'azienda sia soggetta agli adempimenti di cui al D. Lgs. 102/2014 la redazione dell'audit energetico ai sensi dell'art. 8 c. 1 di tale norma assolve anche alla prescrizione di cui al presente punto 1.4 del P.M.C., fermo restando la trasmissione dell'audit predisposto nell'ambito del report annuale previsto dall'A.I.A.

## 5.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sorgenti di emissione puntuali: nel PMC vanno elencati i singoli punti di emissione autorizzati o soggetti ad autorizzazione. La ditta in sede di reporting dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro.

I Rapporti di Prova dovranno essere sottoscritti per l'emissione da un responsabile qualificato per l'ambito tecnico/scientifico di interesse. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>.

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento ARPA. I Rapporti di Prova dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di emanazione del rapporto analitico.

### 5.6.1 Emissioni convogliate

Tab. 9 Emissioni in aria convogliate								
Punto di emissione	Fase di produzione	Parametro/inquinante	Rilievo discontinuo/continuo	Metodi di misura *	Valore mg/Nm <sup>3</sup> kg/h	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione
E2	Impianto di triturazione metalli	Polveri COV	discontinuo	BATc/ Sub Allegato A8	mg/Nm <sup>3</sup>		annuale	Reporting (modello ContrEM 2.0 o analogo)

\* Rif. cap. 5 su criteri metodi per parametri BAT AEL e non BAT AEL





Tab. 10 Sistemi di trattamento fumi						
Punto emissione	Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Modalità di controllo e relativa frequenza	Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione
E2	Impianto di triturazione metalli	Ciclone + scrubber	Secondo piano di manutenzione redatto dal fornitore dell'attrezzatura			Registro cartaceo dedicato
E1	Serbatoi stoccaggio	Carboni attivi	Cambio periodico filtri	Limite di saturazione dei carboni attivi del 12%, verificata del peso 4 volte l'anno.	Piano di manutenzione redatto dal fornitore dell'attrezzatura	Registro cartaceo dedicato

### 5.6.2 Emissioni diffuse (NON APPLICABILE)

Tab. 11 Emissioni diffuse							
Fase di produzione	Prevenzione	Punto di prelievo	Parametro	Metodi di misura	Valore Kg/anno	Frequenza	Modalità di registrazione
--		--		--	--	--	--

## 5.7 EMISSIONI IN ACQUA

### 5.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso degli impianti di trattamento acque di prima pioggia

5.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore (applicabile in occasione dei primi due eventi meteorici significativi che si verificheranno dall'attivazione del nuovo impianto di trattamento)



Tab. 12						
Ingresso impianto di depuratore						
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura	Eventuale parametro indiretto	Valore m <sup>3</sup> , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza	Modalità di registrazione
Pozzetto ripartitore PZ001	pH, Conducibilità, Solidi Sospesi, Idrocarburi tot., COD, Ferro, Manganese, Alluminio, Tensioattivi totali, Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame e Zinco	Evento meteorico	Evento meteorico	--	primi due eventi meteorici significativi che si verificheranno dall'attivazione del nuovo impianto di trattamento	Reporting e trasmissione RdP

Al fine di verificare l'efficienza di trattamento dell'impianto di prima pioggia, prevedere un monitoraggio a monte e a valle dell'impianto e contemporaneamente delle relative acque di seconda pioggia in occasione dei primi due eventi meteorici significativi che si verificheranno dall'attivazione del nuovo impianto di trattamento, di cui alla prescrizione n. 130. I relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 10 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

Set minimo dei parametri da monitorare: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi, Idrocarburi tot., COD, Ferro, Manganese, Alluminio. In occasione dei primi due campionamenti a tali parametri dovranno essere aggiunti: Tensioattivi totali, Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.

I campionamenti dovranno essere eseguiti come medi compositi almeno sulle 3 ore o comunque rappresentativi della durata dello scarico.

Dovrà essere data comunicazione preventiva, (con le tempistiche compatibili all'evento meteorico) ad Arpa dell'esecuzione dei campionamenti di cui sopra e dovranno essere tenute a disposizione di Arpa per 24 ore 3 aliquote da 1 l/cd dei relativi campioni (aliquote tenute a 4°C).

### 5.7.2 Inquinanti monitorati ai punti di scarico acque meteoriche

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate preventivamente (con le tempistiche compatibili all'evento meteorico) ad Arpa e Provincia e dovranno essere tenute a disposizione di Arpa per 24 ore 3 aliquote da 1 l/cd dei relativi campioni (aliquote tenute a 4°C).

I campionamenti dovranno essere eseguiti come medi compositi almeno sulle 3 ore o comunque rappresentativi della durata dello scarico.

Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato (vedi paragrafo 4.2 Punto 6) ed i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 10 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.



Tab. 13		Uscita depuratore					
Punto di prelievo	Parametro	Durata emission e h/ giorno	Durata emission e gg/ anno	Metodo di misura*	Valore/U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte del punto di scarico S1 nel corpo idrico recettore	Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, cloruri e metalli (almeno Piombo, Rame, Alluminio, Nichel, Zinco, Manganese e Ferro) Idrocarburi, SST, tensioattivi e COD	Evento meteorico	Evento meteorico	vedi Sub Allegato A8		Semestrale in concomitanza di eventi atmosferici rappresentativi	Reporting e trasmissione RdP

### 5.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata ai sensi della normativa vigente attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale **e comunque con cadenza quadriennale**. Gli esiti, se non diversamente indicato, dovranno essere trasmessi con il report annuale.

### 5.9 Rifiuti in uscita

Nel PMC devono essere elencati i rifiuti prodotti dall'impianto (quelli per il quale l'impianto non è adibito e cioè gli scarti): la produzione di rifiuti dell'impianto va suddivisa in funzione dell'origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell'impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall'attività (uffici, ...), specificandone la destinazione (l'operazione di destinazione). Anche in questo caso dovranno essere eseguite delle analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto; analogamente all'analisi dei rifiuti in ingresso, si suggerisce di suddividere i rifiuti prodotti in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.



Tab. 15		Rifiuti in uscita								
Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazione operazione di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
clorofluorocarburi	140601*	Cassonetti	Attività produttiva	R13		Proc. PA0705	Massa	t	Uscita mezzi / lotto	Registro informatico report periodico annuale
Imballaggi metallici	150104	Sfusi	Vedi sopra	R4		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Pneumatici fuori uso	160103	Sfusi - Cassoni	Vedi sopra	R13		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Veicoli fuori uso bonificati	160106	Sfusi	Vedi sopra	R13		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Componenti contenenti PCB	160109*	Sfusi - Cassonetti	Vedi sopra	R13		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Liquidi per freni	160113*	IBC - Fusti	Vedi sopra	D8 - D9		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Liquidi antigelo	160114*	IBC	Vedi sopra	D8 - D9		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Vetro da autoveicoli	160120	Sfusi	Vedi sopra	R13		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Batterie al piombo	160601*	Vasca a doppia tenuta	Vedi sopra	R13		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Soluzioni acquose di scarto P	161001*	IBC - Fusti	Vedi sopra	D8 - D9		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra



Tab. 15		Rifiuti in uscita								
Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazione operazione di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
Soluzioni acquose di scarto NP	161002	IBC	Vedi sopra	D8 – D9		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Fanghi prodotti da trattamento acque reflue	190814	IBC	Vedi sopra	D8 – D9		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Rifiuti metalli non ferrosi	191002	Sfusi	Vedi sopra	R13 – R4		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Fluff e frazione leggera P	191003*	Sfusi	Vedi sopra	D15		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Fluff e frazione leggera NP	191004	Sfusi	Vedi sopra	D15		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Metalli ferrosi	191202	Sfusi - cassoni	Vedi sopra	R13 – R4		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	191212	Sfusi - cassoni	Vedi sopra	D15		Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

## 5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE



Il Gestore deve prevedere un monitoraggio visivo, con frequenza settimanale/mensile, dell'integrità e impermeabilizzazione delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo utilizzando un apposito registro correlato ad una planimetria dell'area aziendale dove vengono individuate le zone sottoposte ad eventuale manutenzione/sistemazione.

Eventualmente dovranno essere previsti dei controlli ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis valutati in sede di rilascio dell'AIA definendo quindi i relativi controlli in capo ad Arpa.

Nel merito del monitoraggio delle acque sotterranee, in allegato al report del Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà inoltre essere prodotto annualmente un aggiornamento delle attività di MISO.


Tab. 16						
Suolo						
Punto di prelievo	Modalità di controllo	Parametro	Metodo di misura*	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione

(\*) Rif. cap. 5 su criteri metodi per parametri BAT AEL e non BAT AEL

Tab. 17						
Acque sotterranee						
Punto di prelievo	Modalità di controllo	Parametro	Metodo di misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
PZ1*	Prelievo	Metalli (almeno Piombo, Rame, Alluminio, Nichel, Zinco, Manganese e Ferro)  Hg Cr VI BTEX Alif. Clor. Canc. Alif. Clor. Non Canc. Idrocarburi totali COD (solo PZ1) BOD (solo PZ1) NH4 (solo PZ1)	Sub allegato A8	µg/l	quadrimestrale	Reporting
PZ2*				µg/l		
PZ3				µg/l		
PZ5				µg/l		
PZ6*				µg/l		
PZ7				µg/l		
PZ8 (cluster)				µg/l		
PZ9 (cluster)				µg/l		
PZ10 (cluster)				µg/l		



Tab. 17						
Acque sotterranee						
Punto di prelievo	Modalità di controllo	Parametro	Metodo di misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
PZ11				µg/l		
PZ13 (cluster)		IPA* (solo una volta l'anno su PZ1, PZ2, PZ6))	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	annuale	







## 1. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

Gli impianti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS possono sostituire, con il manuale di Sistema di Gestione Ambientale, il piano di gestione nel caso in cui tali procedure di qualità contemplino tutti gli aspetti illustrati nel seguente capitolo. Si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato sia per quanto riguarda gli impianti di produzione che in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente. Il capitolo prevede una parte generale e una parte specifica per alcune tipologie di impianti. L'azienda è tenuta a presentare procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) oppure documenti ad uso interno purché siano formalizzati dalla Direzione. I parametri e le indicazioni contenute nel seguente capitolo rappresentano i contenuti minimi utilizzabili dall'azienda in merito alle problematiche associate all'ottimizzazione del ciclo produttivo e all'efficienza delle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente integrabili in funzione della conoscenza dell'attività da parte del Gestore. Alle registrazioni di manutenzioni con esito negativo, anomalie o non conformità riscontrate dovranno far seguito, in caso di incidenza in modo significativo sull'ambiente, alle comunicazioni previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gli impianti di stoccaggio e trattamento presentano alcuni aspetti critici quali gli aspetti relativi al flusso dei rifiuti. Inoltre, vanno individuate le dotazioni tecniche che permettono di limitare al minimo i rischi di inquinamento. Per tutte le dotazioni, devono essere individuate anche le procedure di manutenzione necessarie a mantenerle in efficienza. Data la natura molto eterogenea degli impianti e dei rifiuti trattati non è possibile stendere un elenco esaustivo delle possibili fonti di inquinamento ma in linea generale sono da attendersi quelle sottoelencate.

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Il Gestore è tenuto a indicare anche gli aspetti critici relativi alle emissioni diffuse, fuggitive ed odorigene descrivendo le azioni atte al contenimento o alla mitigazione delle stesse, individuando le caratteristiche dei siti sensibili e di eventuali recettori interessati dal problema.

### 6.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Tab. 18		Sistemi di controllo					
Fase di lavorazione	Strumentazione	Parametri e frequenze				Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
		Parametri	Frequenza controllo	Modalità di controllo	Tipo di intervento		
N.A.							



## 6.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Tab. 19		Manutenzione macchinari					
Fase di lavorazione	Macchina	Tipo di intervento e frequenze			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati	
		Tipo di intervento	Frequenza controllo	Modalità di controllo			
Secondo piano di manutenzione dettagliato nelle procedure ISO 14000 – vedasi procedura P 13							

## 6.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Tab. 20		Vasche e sistemi di contenimento								Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
Struttura contenim.	Contenitore chiuso			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)				
Sigla di riferimento	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione		
Zona serbatoi oli	Verifica visiva stato generale serbatoi	mensile	Non prevista	Verifica visiva stato interno bacino	men sile	Non prevista	Verifica visiva stato interno	men sile	Non prevista	Procedure tecniche	Non prevista
				Verifica visiva stato esterno bacino	settimanale	Non prevista	Verifica visiva stato esterno	giornaliera	Non prevista		

\* in base alle caratteristiche qualitative del contenuto, caratteristiche tecniche ed età del contenitore/bacino

## 7. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Vanno indicati gli indicatori di *performance* consoni alla propria attività IPPC (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati).

### 7.1 Monitoraggio degli indicatori di performance



In tale sezione il Gestore, tenendo conto anche delle BATC, se pertinenti, propone gli indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell'installazione.

E' opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'attività IPPC.

Tab. 21		Indicatori di performance			
Indicatore	Unità di misura	Valore	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Consumo di Energia elettrica per unità di rifiuto trattato	MWh/t		C	annuale	Report periodico

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

## 7.2 - Circolarità installazione

Si propone di seguito un elenco di possibili indicatori della circolarità dell'installazione. Si invita il Gestore ad utilizzare quelli più rappresentativi per l'installazione in questione e a rendicontarli nel report annuale specificando l'unità di misura.

Tab. 22		Indicatori di circolarità			
Indicatore	Descrizione	Valore	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
EOW e MPS prodotte	Valuta l'efficienza della filiera EOW – MPS secondo i regolamenti 33/2011 e 715/2013 e il DM 05/02/98	%	Calcolato sulla base di rapporto fra EOW/MPS prodotte e rifiuti (metallici) ritirati	annuale	Report periodico

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo



## 8. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA, alla Provincia e al Comune interessato;
- comunicazione all'autorità competente per il controllo, ad ARPA territorialmente competente, alla Provincia e al Comune interessato dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- tempestiva informazione ARPA territorialmente competente, Provincia e al Comune interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto. Dal rilascio dell'AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.

### 8.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Denominazione
Gestore dell'impianto	CERRIOTTAMI s.r.l.
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Ambiente e Territorio
Ente di Controllo	ARPA Piemonte

### 8.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

L'ente di controllo (ARPA) svolge attività di controllo tra quelle previste dal DM 58/2017 art. 3 comma 1, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272. I campionamenti di parte pubblica, in capo ad Arpa Piemonte, verranno effettuati con frequenze definite dal Piano di Ispezione ambientale, a meno di richieste specifiche da parte dell'Autorità competente, e riguarderanno le matrici, i punti e i parametri oggetto del presente Piano di Monitoraggio e Controllo.

## 9. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

### 9.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 5, 6, 7. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

### 9.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro, il 31/05 di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione via PEC dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti



effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante. Inoltre, dovrà essere effettuata un'analisi che tenga conto dello storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da valutare il trend di andamento nel tempo. In particolare, per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 5 anni. L'azienda dovrà riportare in allegato al report tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati e/o le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 29-undecies.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

### **Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.**

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto secondo quanto approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera - Report Autocontrolli Emissioni>.

### **9.3 INFORMAZIONI PRTR**

In applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - a) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - b) motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(2)</sup>;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
  - a) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - b) inserimento nel format dei dati<sup>(3)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

\*\*\*\*\*

<sup>20</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>30</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.



## **A8. Indicazione Metodi di campionamento e misura monitoraggio in autocontrollo**

Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati alle emissioni in atmosfera – Metodi di campionamento e misura

Parametro	Metodo di determinazione ARPA	Principio del metodo
<b>Velocità e Portata di flussi in condotti</b>	UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione con misuratore di pressione differenziale
<b>Determinazione del Vapore acqueo in condotti</b>	UNI EN 14790:2006	Tecnica di condensazione/adsorbimento
<b>Ossigeno</b>	UNI EN 14789/2006 (Paramagnetico)	Metodo di riferimento paramagnetismo
<b>Ossidi di azoto (NOx)</b>	UNI EN 14792:2006	Chemiluminescenza
	ISTISAN 98/2 - DM 25/8/00 All. 1	Cromatografia a scambio ionico
	UNI 10878:2000	Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza (NO e NO2)
<b>COV</b>	UNI EN 12619:2013	Metodo in continuo strumentale automatico con rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID)
	UNI EN 13649/2002	Metodo discontinuo (GC)
<b>CO</b>	UNI EN 15058:2006 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO)	Spettrometria a infrarossi non dispersiva (NDIR)
<b>HCl</b>	UNI EN 1911-1-2-3/1996	Titolazione potenziometrica, Cromatografia a scambio ionico, UV-VIS
	ISTISAN 98/2 – DM 25/08/2000 All.2	Cromatografia a scambio ionico

Tabella B - Parametri monitorati – Metodi di campionamento e misura

PARAMETRO	U.M.	METODI ANALITICI LABORATORI IREN di PIACENZA- TORINO-GENOVA-REGGIO EMILIA
pH	Unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore (diluizione 1/20)	n.p.d.1/20	APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003
Colore (diluizione 1/40)	n.p.d.1/40	
Odore		Metodo interno
		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Materiali grossolani	mg/l	Metodo interno
		legge 319/76
Solidi sospesi totali (SST)	mg/l	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003
Rich. biochimica di O <sub>2</sub> (BOD)	mg/l O <sub>2</sub>	APHA METHODS FOR WATER ED23rd 2017, 5210 D
Rich. chimica di O <sub>2</sub> (COD)	mg/l O <sub>2</sub>	UNI EN ISO 15705:2002
Alluminio	mg/l Al	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002



PARAMETRO	U.M.	METODI ANALITICI LABORATORI IREN di PIACENZA- TORINO-GENOVA-REGGIO EMILIA
Arsenico	mg/l As	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Bario	mg/l Ba	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Boro	mg/l B	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Cadmio	mg/l Cd	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Cromo	mg/l Cr	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Cromo esavalente	mg/l Cr VI	EPA 7199:1996
Ferro	mg/l Fe	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Manganese	mg/l Mn	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Mercurio	mg/l Hg	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Nichel	mg/l Ni	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Piombo	mg/l Pb	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Rame	mg/l Cu	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Selenio	mg/l Se	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Stagno	mg/l Sn	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Zinco	mg/l Zn	UNI EN ISO 17294-2:2016+UNI EN ISO 15587-2:2002
Cianuri totali	mg/l CN	APAT- CNR IRSA 4070 -MAN 29/2003
Solfuri	mg/l S <sup>-</sup>	Metodo interno PRO PC 11 rev 0 2018
Solfiti	mg/l SO <sub>3</sub>	Metodo interno -PRO PC 10 REV 0 2018
Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri	mg/l Cl	UNI EN ISO 10304-1:2009
Fluoruri	mg/l F	UNI EN ISO 10304-1:2009
Fosforo totale	mg/l P	APAT CNR IRSA 4060 MAN 29 2003 UNI EN ISO 15587-2:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Azoto ammoniacale	mg/l NH <sub>4</sub>	APAT CNR IRSA 4030A1 Man 29 2003 UNI EN ISO 11732:2005
Azoto nitroso	mg/l N	UNI EN ISO 10304-1:2009
Azoto nitrico	mg/l N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	UNI EN ISO 10304-1:2009
Azoto totale	mg/l N	EN ISO 11905-1:2001 UNI EN 12260:2004
Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	ASTM D 7678-11
Idrocarburi totali	mg/l	ASTM D 7678-11
Fenoli totali	mg/l	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003
Aldeidi	mg/l HCHO	APAT CNR IRSA 5010 B Man 29 2003
Solventi organici aromatici	mg/l	UNI EN ISO 17943:2016
Solventi organici azotati	mg/l	ASTM D6520-06 (2012)
Solventi clorurati	mg/l	UNI EN ISO 17943:2016



PARAMETRO	U.M.	METODI ANALITICI LABORATORI IREN di PIACENZA- TORINO-GENOVA-REGGIO EMILIA
Tensioattivi totali	mg/l	Calcolo
Tensioattivi anionici	mg/l	Metodo interno pro lab 67 rev 0 2018
Tensioattivi non ionici	mg/l	Metodo interno pro lab 67 rev 0 2018
Tensioattivi cationici	mg/l	Metodo interno pro lab 67 rev 0 2018
Escherichia coli	MPN/100 ml	UNI EN ISO 9308-2:2014
Saggio tos. acuta bat. biol. (vibriofisher)	l%	APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003
Saggio tos. acuta bat. biol. (vibriofisher)	EC <sub>50</sub> %	
Giudizio saggio di tossicità		

\*in corsivo sono riportati i parametri aventi metodica accreditata






# **ALLEGATO B1**

**Planimetria del Complesso**  
**Tavola "PLANIMETRIA GENERALE DI RIFERIMENTO"**

**Revisione per modifica non sostanziale**  
**acquisita in data 29/03/2023**  
**nota prot. di ricevimento n. 10669**




4	02/07/21	NP	/	/	revisione generale per riesame AIA	CLIENTE		DATA	31/03/14	ALL.TO S4		
3	30/06/18	NP	/	/	quarta emissione inserimento nuova pressocesoia	IMPIANTO		SCALA	1:1000			
2	31/03/14	NP	/	/	terza emissione per modifica			DISEGNATO		CONTROLLATO	APPROVATO	
1	02/09/12	NP	/	/	seconda emissione per integrazioni							
0	25/12/11	NP	/	/	PRIMA EMISSIONE							
REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE REVISIONI							
							TITOLO	Planimetria generale di riferimento				
							DISEGNO N° drawing	No-dessin N.		FOGLIO		
											DI	



# **ALLEGATO B2**


**Planimetria isopiezometrica**  
**Tavola "PIEZOMETRIA SUPERFICIALE"**

**Revisione n.00 del 28/08/2014,**  
**Prot. n. 532 del 12/01/2022**




LEGENDA

PZ2	⊕	piezometri profondi esistenti all'anno 2009
PZ6	⊕	piezometri profondi esistenti a luglio 2013
PZ9	⊕	piezometri profondi cluster realizzati ad ottobre 2013
MW1	⊕	piezometri superficiali esistenti a luglio 2013
MW4	⊕	piezometro superficiale non più disponibile
MW7	⊕	piezometri superficiali installati a settembre 2013
C1	⊙	prelievi di sedimenti - Rio Colompasso




- piezometri PMC coordinati AIA e MISO
- piezometri eliminati dal PMC (PZ4 e PZ12)
- piezometri eliminati in sede di riesame 2021 (PZ6 e PZ11)



E=10700

4		NP	/	/		CLIENTE	<b>CERRI ottami</b>	DATA	31/03/14	ALL.TO Y5	
3	12/07/2	NP	/	/	aggiornamento per riesame AIA			SCALA	1:1000		
2	01/07/14	NP	/	/	revisione per modifica AIA						
1	01/07/14	NP	/	/	revisione per procedimento AIA	IMPIANTO					
0		NP	/	/	PRIMA EMISSIONE						
REV	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE	REVISIONI					
<b>SEAmbiente</b>							TITOLO	Localizzazione piezometri rev.3		DISEGNO N° drawing No--dessin N.	FUOGIO DI



**ALLEGATO 11**



# **ALLEGATO B3**


**Planimetria reti degli scarichi idrici**

**Tavola "PIANO GESTIONE ACQUE METEO linee idrauliche"**

**Revisione n. 00 del 25/11/2021**








					CLIENTE	CERRIrolami		DATA	10/10/2021		
					PROGETTO			SCALA	1:150		
					REVISIONI			DESSINATO	/ /		
					TRACCE			CONTROLLATO	/ /		
					SEAmbiente			PIANO GESTIONE ACQUE METEO vasche impianto trattamento		FOGLIO	4



# **ALLEGATO B4**

**Planimetria punti di emissione in atmosfera**  
**Tavola "PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA"**

**Revisione Generale del 12/07/2021**



E1: serbatoi stoccaggio oli  
 E2: impianto di triturazione  
 E3: torcia metano  
 E4: torcia GPL

				CLIENTE	<b>CERRIottami</b>	DATA	31/03/14	ALL.TO V1	
				IMPIANTO		SCALA	1:1000		
3	22/07/21	NP	/	/	revisione generale per riesame AIA				
2	20/06/14	NP	/	/	riemissione per procedura AIA				
1	20/09/12	NP	/	/	seconda emissione per integrazioni				
0	20/10/11	NP	/	/	PRIMA EMISSIONE				
REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE	REVISIONI			
						TITOLO	Punti di emissione in atmosfera rev.3	FOLIO	di
						DISEGNATO		CONTROLLATO	
						DISEGNATO N° drawing No-dessin N°		DI	



# **ALLEGATO B5**



**Planimetria aree stoccaggio rifiuti**

**Tavola "AREE STOCCAGGIO RIFIUTI**


**PLANIMETRIA GENERALE + DETTAGLIO MAGAZZINI**

**"**


**Revisione n. 01 del 16/12/2021**



<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>16/12/21</td> <td>NP</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>revisione per integrazioni - dettaglio magazzini</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>16/07/21</td> <td>NP</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>PRIMA EMISSIONE</td> </tr> </table>					1	16/12/21	NP	/	/	revisione per integrazioni - dettaglio magazzini	0	16/07/21	NP	/	/	PRIMA EMISSIONE	CLIENTE 		DATA 16/07/2021		ALL.TO INT4-A6	
1	16/12/21	NP	/	/	revisione per integrazioni - dettaglio magazzini																	
0	16/07/21	NP	/	/	PRIMA EMISSIONE																	
IMPIANTO 						SCALA 1:1000		DISEGNATO /		APPROVATO /												
TITOLO AREE STOCCAGGIO RIFIUTI PLANIMETRIA GENERALE						DISEGNO N° drawing No-season N.		FORNITO DI		FORNITO DI												



MODALITA' TIPICHE DI STOCCAGGIO



				CLIENTE		DATA	31/03/14	ALL.TO	
						SCALA	1:1000	INT4-A6/1	
0	16/07/14	NP	/	/	PRIMA EMISSIONE	IMPIANTO		DISEGNATO	CONTROLLATO
REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE	REVISIONI		APPROVATO	
TITOLO						AREE STOCCAGGIO RIFIUTI dettaglio			
DISEGNO N° drawing No-dessin N.						FOGLIO		DI	

